Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Lunedì, 8 novembre 1926** | **Numero 257**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale è autorizzata l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di pari data, n. 256, all'art. 3, lettera *b*) le parole « conversione alla pari, mediante » devono considerarsi soppresse, e all'art. 9, dove è detto « saranno considerati come atti » deve dire « sarà considerata come atto » e dove è detto « potranno » deve dire « potrà », come qui si rettifica in conformità del decreto originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2132.

REGIO DECRETO 6 novembre 1926, n. 1848.
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2318 - n. 29, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale, nel Codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Udito il parere della Sottocommissione parlamentare chiamata ad esaminare il Codice penale emendato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, portante la data di questo giorno, è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 42. — COOP

TITOLO I.

Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione.

CAPO I.

Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti di urgenza o per grave necessità pubblica.

Art. 1.

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè delle ordinanze delle pubbliche autorità; presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

L'autorità stessa, a mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, cura la bonaria composizione dei privati dissidi.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale, circondariale o locale.

Art. 2.

Il Prefetto, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del Prefetto gli interessati possono ricorrere al Ministro per l'interno.

Art. 3.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità siano sottoposte a rilievi segnaletici.

L'autorità stessa ha facoltà di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

CAPO II.

Della esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Art. 4.

I provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dalla legge.

Quando gli interessati non vi ottemperino, saranno adottati, previa diffida di tre giorni, salvo i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione di ufficio.

E' autorizzato l'impiego diretto della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Salvo che sia diversamente stabilito, contro i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento impugnato.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.

La definitività del provvedimento adottato dal Prefetto non esclude la facoltà dell'annullamento di ufficio, spettante al Ministro.

Art. 6.

Non è dovuto alcun indennizzo per i provvedimenti adottati dalle autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad esse attribuite dalla legge.

CAPO III.

Delle autorizzazioni di polizia.

Art. 7.

Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse ad alcun titolo, nè possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, la persona del rappresentante deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione e deve ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha accordata l'autorizzazione.

Art. 8.

Oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia è tenuto ad osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 9.

Le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate, in qualsiasi momento, in caso di abuso del titolare.

Costituisce abuso dell'autorizzazione di polizia qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'autorizzazione sia col pubblico interesse.

Art. 10.

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni e non abbia ottenuto la riabilitazione;

2° a chi sia in istato di libertà vigilata o sottoposto all'ammonizione.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, ricatto, o per violenza e resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali esse sono subordinate, e possono essere revocate nei casi in cui sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 11.

Le persone cui spetta l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli a termini delle leggi vigenti non possono ottenere autorizzazioni di polizia fino a che non dimostrino di aver ottemperato all'obbligo ad esse imposto.

Per i nati dopo il 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, alla presenza di un ufficiale di pubblica sicurezza, che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda.

Art. 12.

Le autorizzazioni di polizia, quando la legge non disponga altrimenti, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, a decorrere dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 13.

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti amministrativi di polizia.

CAPO IV.

Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni.

Art. 14.

Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire innanzi ad essa, non si presenti, senza giustificato motivo, nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a L. 100.

Senza pregiudizio del procedimento penale, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto.

Art. 15.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Art. 16.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente testo unico, per le quali queste non stabiliscano una pena ovvero non provveda il Codice penale, sono punite con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 2000.

Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai Prefetti, Sottoprefetti, Questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podestà.

TITOLO II.

Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica.

CAPO I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 17.

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, alla autorità di pubblica sicurezza del circondario.

E' ritenuta pubblica anche la riunione indetta per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo od oggetto della riunione sia da escludere il carattere privato della riunione stessa.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.

Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo.

La detta autorità può, per le stesse ragioni, prescrivere le modalità di tempo e di luogo della riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni delle autorità sono puniti con l'arresto non inferiore a due mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 2000. Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 18.

E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salvo le pene stabilite nel Codice penale per il porto abusivo di arma, i trasgressori sono arrestati e puniti con l'arresto da 10 giorni a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

L'arma è confiscata.

Art. 19.

Qualora, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive della dignità o del prestigio delle autorità, o che comunque possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero qualora in dette riunioni o assembramenti avvengano altri delitti previsti dal Codice penale, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti.

Art. 20.

Costituisce manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovvertimento sociale o di rivolta o vilipendio contro lo Stato, il Governo o le autorità, o di distintivi di associazioni faziose.

Art. 21.

Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali.

Art. 22.

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 23.

Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali, ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutino di obbedire all'ordine di scioglimento sono arrestate e punite con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 300.

CAPO II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 24.

Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, alla autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda sino a L. 500.

Art. 25.

L'autorità circondariale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni di ordine o di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del Capo precedente.

Art. 26.

Le disposizioni di questo Capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salvo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne o determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

CAPO III.

Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 27.

Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite, senza licenza del Ministro per l'interno, la raccolta e la detenzione di armi da guerra e delle armi tipo guerra, nazionali e straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di truppa.

Tale licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno del Regno è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 3000.

Art. 28.

Salvo gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

CAPO IV.

Delle armi.

Art. 29.

Agli effetti del presente testo unico sotto il nome di armi si intendono le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Art. 30.

Salvo quanto è disposto dall'art. 27 per le armi da guerra, non si possono fabbricare altre armi, nè introdurle dall'estero, esportarle, farne raccolta a fine di commercio o di industria, smerciarle od esporle in vendita, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare ed antiche.

Art. 31.

Le licenze di cui agli articoli 27 e 30 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati all'autorità circondariale di pubblica sicurezza i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante.

Art. 32.

Coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi devono darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza del circondario e notificare all'autorità stessa ogni trasferimento della loro officina.

Art. 33.

Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi non possono trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso incombe anche al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell'interno del Regno.

Art. 34.

I fabbricanti, i commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui dovranno essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

E' vietato di vendere armi a minori e a persone non sane di mente, nonchè a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d'identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 2000.

Art. 35.

E' vietato andare in giro con un campionario di armi senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario dal quale si muove.

La licenza deve essere vidimata dalle autorità di pubblica sicurezza dei circondari che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionario di armi da guerra.

Art. 36.

E' vietata la vendita girovaga delle armi.

E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 37.

Chiunque detenga o conservi armi, munizioni, bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza e, ove questo manchi, al comando dei Reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denunzia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte, autorizzate, di armi artistiche, rare od antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell'ordine pubblico.

Art. 38.

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione o conservazione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunziate a norma dell'articolo precedente alle persone ritenute capaci di abusarne.

Art. 39.

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, munizioni, bombe e materie esplodenti di cui nei precedenti articoli siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità locale di pubblica sicurezza o militare.

Art. 40.

Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia o indizio della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, bombe o materie esplodenti non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

In caso di opposizione o resistenza, o quando vi sia stato celamento, si procede all'arresto dei colpevoli. Nel caso di celamento i colpevoli sono considerati in stato di flagranza anche se non siano presenti alla perquisizione o al sequestro.

Art. 41.

Non possono portarsi, fuori dell'abitazione propria o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 centimetri.

Art. 42.

Oltre a quanto è stabilito nell'art. 10 non può essere accordata la licenza di portare armi:

a) a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione e ricatto;

b) a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi sia stato condannato per contravvenzione al porto d'armi;

d) a chi abbia riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, ancorchè amnistiato.

La licenza può, altresì, essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare dell'arma.

Art. 43.

Al minore non emancipato non può essere accordata la licenza di porto d'armi.

E' però in facoltà del Prefetto di accordare licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il 16° anno di età, che presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e che dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Art. 44.

Qualora si verifichino in qualche Provincia o Comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 45.

Senza licenza del Ministero dell'interno non possono essere fabbricati, nè tenuti in deposito, venduti o trasportati, dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego.

La stessa licenza è necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina.

Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a L. 2000.

Art. 46.

Senza licenza del Prefetto non possono essere fabbricati, tenuti in deposito, venduti o trasportati, polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

La licenza è necessaria per tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47.

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua idoneità.

Art. 48.

Una Commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o deposito di materie esplosive.

Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 49.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri prodotti esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quali quantità di prodotti e di materie indicati nell'articolo 45 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.

Art. 50.

Le licenze per la fabbricazione e deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti, quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.

Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E' consentita la rappresentanza.

Art. 51.

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie, nonchè quelle pel trasporto, importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 10 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subìto condanna per delitto contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà o per omicidio anche colposo.

Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria idoneità.

Art. 52.

E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una Commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificati in categorie tutti i prodotti esplodenti, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento del Ministero dell'interno, che ha carattere definitivo.

Art. 53.

Salvo il disposto dell'art. 27 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministero dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Questa disposizione non si applica per gli esplosivi di transito, pei quali è sufficiente la licenza del Prefetto della Provincia del confine per il quale i prodotti entrano nello Stato.

Art. 54.

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità

delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone non sane di mente, nonchè a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d'identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 55.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possano costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o l'ordine pubblico.

Art. 56.

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

E' vietato sparare mortaretti e simili.

Art. 57.

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione.

Nel regolamento sono determinate le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti.

Art. 58.

Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

In difetto di regolamenti non si può dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto nè ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere prese le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone finchè il fuoco sia spento.

Art. 59.

Nessun ascensore per trasporto di persone e di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dal Prefetto.

Art. 60.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a L. 500.

Art. 61.

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestano la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta o sia sfornito della carta d'identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo è punito con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.

I proprietari o amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopraindicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dall'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda non inferiore a L. 3000.

CAPO VI.

Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.

Art. 62.

Con speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto ed esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonchè per il trasporto di tali sostanze.

Art. 63.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle località e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento il podestà provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al Prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se del caso, l'ufficio del Genio civile.

Art. 64.

Il Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del Genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che egli ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

Art. 65.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Art. 66.

I provvedimenti del Prefetto nelle materie contemplate negli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 sono definitivi.

TITOLO III.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 67.

Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario non si possono dare in luogo pubblico o aperto al

pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 68.

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 69.

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

Sono, altresì, vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali.

Art. 70.

Le licenze di cui negli articoli precedenti sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Art. 71.

Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela del diritto d'autore, in conformità alle leggi speciali.

Art. 72.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto può proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato può ricorrere al Ministro per l'interno, che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal capo della Polizia, che la convoca e la presiede, dal direttore capo della Divisione polizia amministrativa e dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere subito dato avviso al Prefetto.

Art. 73.

Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche, ha obbligo di darne avviso scritto all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche od esportarle, od eserciti il commercio di tali pellicole.

Art. 74.

Per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza.

E' vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di 15 anni, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi.

Il Prefetto può, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

Art. 75.

Le pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno del Regno, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 76.

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possano assistere i minori di anni 16.

Qualora li escluda, la direzione dello spettacolo deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo stesso e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine.

Salvo le sanzioni previste nel Codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono a tali disposizioni, sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 77.

E' vietato l'impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varietà o cinematografici, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.

Tale divieto è esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.

Art. 78.

L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi.

Art. 79.

L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

Art. 80.

In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per l'incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, ove occorra, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 81.

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.

Art. 82.

I Prefetti provvedono, con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e in altri luoghi di pubblico spettacolo.

Art. 83.

E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore può essere arrestato ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e sotto l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

I contravventori e coloro che, invitati, non si tolgono la maschera possono essere arrestati e sono puniti con le pene indicate nel primo capoverso.

CAPO II.

Degli esercizi pubblici.

Art. 84.

Non possono esercitarsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni, nè esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, nonchè locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto e il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, ancorchè la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Art. 85.

E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Art. 86.

Non può essere data licenza per l'esercizio di scommesse.

E' fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi che fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purchè questi agiscano a nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui al precedente capoverso, una speciale autorizzazione delle società stesse.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Art. 87.

E' vietata senza speciale autorizzazione del Prefetto la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume.

I contravventori sono puniti a termini del Codice penale; la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio. Nel caso di recidiva la sospensione è applicata provvisoriamente, per ordine del giudice, prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile.

Art. 88.

Le domande della licenza e dell'autorizzazione sono presentate al podestà e devono essere sottoposte al parere dell'ufficiale sanitario comunale.

Art. 89.

Senza il parere di una speciale Commissione provinciale, non possono essere date licenze per esercizio di vendita al minuto o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione nè le speciali autorizzazioni previste nell'art. 87.

Art. 90.

Oltre a quanto è previsto nell'art. 10 la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 87 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi di azzardo, o per ubbriachezza o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

Art. 91.

La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ciascun anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 92.

L'autorizzazione di cui all'art. 87 non può essere concessa per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, nè per gli esercizi temporanei.

Art. 93.

In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti.

Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4 e mezzo per cento del volume, non può superare, per ciascun Comune o frazione di Comune, il rapporto di uno per 1000 abitanti.

Questa disposizione non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite nel presente articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all'avente causa,

per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purchè il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

In ciascun Comune o frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste nell'art. 87 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso del presente articolo.

Art. 94.

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è fissato, per ciascun Comune, dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, sentito il podestà.

Senza speciale autorizzazione del Prefetto, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita od al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 nei giorni feriali e delle ore 11 nei giorni festivi e l'ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 dal 15 maggio al 31 ottobre, nè oltre le ore 22 dal 1° novembre al 14 maggio.

Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili.

Art. 95.

La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni pubbliche.

Art. 96.

Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme, nonchè tra gli esercizi stessi.

Art. 97.

La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre 8 giorni, senza avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, importa decadenza dalla licenza, che è ritirata.

La licenza è, altresì, ritirata se, decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, l'esercizio non sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 98.

Oltre i casi particolarmente dalla legge indicati, l'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Art. 99.

E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche di qualsiasi specie ai minori dei 16 anni e alle persone che appariscano in istato di ubbriachezza o comunque in istato anormale di mente.

E' vietato di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento o per il pagamento delle mercedi agli operai.

Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.

I Prefetti possono vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori degli anni 18.

Sono applicabili le disposizioni del capoverso dell'art. 87.

Art. 100.

E' vietato il rilascio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di licenze o autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 101.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.

La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni dello straordinario concorso.

Nelle stazioni climatiche o di cura, l'autorità circondariale di pubblica sicurezza, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcoolici di alta gradazione.

In entrambi i casi il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito nell'art. 93, computato in relazione all'aumento straordinario della popolazione.

Art. 102.

E' vietato di corrispondere in tutto o in parte mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Art. 103.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nelle leggi sanitarie.

Art. 104.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze, ed inteso il parere del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Salvo le disposizioni delle leggi sanitarie e del Codice penale, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, oltre alla confisca delle bevande, che saranno distrutte.

Art. 105.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al Prefetto l'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 103, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

Art. 106.

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 90 ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o s'intenda esercitare la prostituzione clandestina, o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze tossiche stupefacenti.

Art. 107.

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti dànno alloggio per mercede, non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità e proveniente dall'Amministrazione dello Stato. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in virtù di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

Gli albergatori e gli altri esercenti suindicati devono tenere un registro, nel quale saranno indicate le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e comunicarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione.

I contravventori incorrono nella decadenza dalla licenza, oltre alle pene stabilite nel Codice penale.

Art. 108.

In tutte le sale di bigliardo o di giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale sono indicati, oltre i giuochi di azzardo proibiti a termini della legge penale, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella detta tabella deve essere fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse.

E' in ogni caso vietato di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di apparecchi, meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.

Allorchè l'apparecchio automatico sia tenuto abusivamente, il colpevole è punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 e l'apparecchio è confiscato.

Art. 109.

Per i delitti commessi a danno dei conduttori dei pubblici esercizi o dei loro dipendenti, a causa o in occasione dell'osservanza degli obblighi ad essi imposti dal presente testo unico, si procede di ufficio anche quando a termini del Codice penale sarebbe necessaria la querela di parte.

Art. 110.

La condanna per reati di ubbriachezza o commessi in stato di ubbriachezza, quando si tratti di condannati recidivi in detti reati, ha per effetto la interdizione per anni cinque dal diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale.

CAPO III.

Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico.

Art. 111.

Non si possono esercitare le arti tipografica, litografica, fotografica o altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza.

Art. 112.

Non possono esporsi alla pubblica vista, nè offrirsi in vendita o detenersi per vendere, nè distribuirsi, nè fabbricare o far fabbricare, importare dall'estero, trasportare o far trasportare nell'interno del Regno, a fine di vendita o di distribuzione, scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all'ordine nazionale dello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità ovvero offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza o dei privati cittadini.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa di detti scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni e oggetti.

Art. 113.

Sono considerati offensivi della morale e del buon costume gli scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di altro genere che divulgano i mezzi di impedire la fecondazione o di interrompere la gravidanza, ne illustrano l'impiego o forniscono comunque indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene, ancorchè ciò sia fatto in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico.

Art. 114.

Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Questa disposizione si applica anche alle iscrizioni lapidarie.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche Amministrazioni, quelli delle autorità ecclesiastiche cattoliche, quando siano affissi all'interno o all'esterno dei templi, quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, estratti o sommari di essi.

Le affissioni devono farsi nei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista nel presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite nell'art. 10, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite della carta d'identità.

Gli avvisi, i manifesti nonchè i giornali e gli estratti o sommari di essi affissi senza la licenza di cui sopra, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza.
Le persone che li affiggono sono arrestate.

Art. 115.

E' vietata l'inserzione, nei giornali o altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscano ai mezzi di prevenire la fecondazione o d'interrompere la gravidanza, ancorchè in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico, nonchè di quelli relativi a corrispondenze amorose.
E' altresì vietato di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone che abbiano commesso delitti di sangue o vi abbiano concorso, nonchè dei suicidi.
I giornali o scritti periodici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

CAPO IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 116.

Non possono aprirsi o esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno nè altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, qualunque ne sia l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.
La licenza è necessaria anche per l'esercizio di sensali o intromettitori.
Tra le agenzie indicate nel presente articolo sono comprese le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
Si può esercitare l'agenzia a mezzo di rappresentante.

Art. 117.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, sentita la Camera di commercio, può subordinare il rilascio della licenza, di cui al precedente articolo, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma.
La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio, nonchè dell'osservanza delle condizioni alle quali è subordinata la licenza. In caso di inosservanza di tali condizioni, il Prefetto, su proposta dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza, decreta, in tutto o in parte, l'incameramento della cauzione. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avèr obbligazioni pendenti in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 118.

Nei Comuni, ove esistano Monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti contro pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pietà.
Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso il Monte di pietà.
Il parere della detta Amministrazione non vincola l'autorità di pubblica sicurezza nelle sue determinazioni.
E' vietato l'abituale acquisto di polizze del Monte di pietà ed il concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse.

Art. 119.

L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti, e gli uffici pubblici di affari, non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.

Art. 120.

Le persone che compiano operazioni di pegno o che diano commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 121.

Gli esercenti le pubbliche agenzie accennate negli articoli precedenti sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali s'incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

CAPO V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 122.

Salvo le disposizioni del presente testo unico circa la vendita ambulante delle armi e degli strumenti atti ad offendere, nonchè delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di stampati o disegni, nè quello di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustra-scarpe e simili, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza la quale ne rilascia certificato.
La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste nell'art. 10 nè a quella prevista nel capoverso dell'art. 11, salvo sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne.
E' vietato il mestiere di ciarlatano.

Art. 123.

La iscrizione dev'essere ricusata alle persone sfornite di carta d'identità e può essere ricusata ai minori dei 18 anni, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 124.

Le guide, gl'interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza.

Oltre quanto è disposto nell'art. 10, la licenza può essere rifiutata a chi abbia riportato condanna per reati contro il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della idoneità tecnica dell'aspirante.

Art. 125.

Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 122 senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza a stranieri può essere accordata dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 126.

Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Art. 127.

Non può farsi commercio di cose antiche o usate senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 128.

I fabbricanti, i commercianti o mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita, ovvero dimostrare il motivo per il quale non trovasi inscritto in tali ruoli.

La licenza dura sino al 31 dicembre dell'anno in cui fu rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, ancorchè siti in località diverse.

L'obbligo della licenza incombe, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel Regno, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 129.

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone menzionate negli articoli 127 e 128 non possono compiere operazioni se non con le persone munite della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute e le altre indicazioni che saranno prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi suindicati.

L'esercente che abbia comperato cose preziose non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera, salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

CAPO VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

Art. 130.

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai, e domestici, a loro richiesta od a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimento, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Art. 131.

I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari i proprietari di cave e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota dei loro operai entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e Comune di origine e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Detti direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti non possono assumere operai sforniti della carta d'identità.

CAPO VII.

Disposizioni finali del titolo III.

Art. 132.

Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo, ad eccezione di quelle indicate negli articoli 114, 122, 124 e 125, non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

Art. 133.

I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi esclusi quelli previsti nell'articolo 72.

TITOLO IV.

CAPO UNICO.

Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata.

Art. 134.

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 135.

Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nonchè di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 10, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o non possano validamente obbligarsi ovvero abbiano subito condanna per delitto.

La licenza non può essere data per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazione della libertà individuale e di domicilio.

Art. 136.

I direttori degli istituti di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati ad avere un registro degli affari che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalità delle persone con le quali gli affari sono stati compiuti e le altre indicazioni che saranno prescritte nel regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Le persone che compiono operazioni con gli istituti suddetti sono tenute a dimostrare la propria identità mediante l'esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Detti direttori devono inoltre tenere permanentemente affissa in luogo visibile la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, nè ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.

Art. 137.

La licenza deve essere ricusata a chi non dimostri di essere idoneo ai servizi che si propone di esercitare.

Può, altresì, essere negata ogni qualvolta, in vista del numero o della importanza degli istituti già esistenti, non convenga consentire l'esercizio di altri.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'istituto.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 138.

Il rilascio della licenza è subordinata al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.

La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'istituto, nonchè dell'osservanza delle condizioni alle quali la licenza è subordinata.

Il Prefetto, in caso di inosservanza, decreta, in tutto o in parte, l'incameramento della cauzione.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non può essere ordinata dal Prefetto se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni pendenti in conseguenza del servizio al quale l'istituto era autorizzato.

Art. 139.

Le guardie particolari devono essere approvate dal Prefetto e avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani;

2° essere maggiori di età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persone oneste e dabbene;

6° essere muniti della carta d'identità;

7° essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Art. 140.

Gli istituti di vigilanza e d'investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 141.

I contravventori alle disposizioni del presente titolo possono essere arrestati e sono puniti con l'arresto sino a due anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

Art. 142.

I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi.

TITOLO V.

Degli stranieri.

CAPO I.

Del soggiorno degli stranieri nel Regno.

Art. 143.

Gli stranieri hanno obbligo di presentarsi entro tre giorni dal loro ingresso nel Regno all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per dare contezza di sè e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo incombe agli stranieri ogni qualvolta trasferiscano la loro residenza da uno ad altro Comune del Regno.

Gli stranieri di passaggio nel Regno, che vi si trattengono per un periodo di tempo non superiore a due mesi per motivi di diporto, devono fare soltanto la prima dichiarazione di ingresso.

Art. 144.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno determinati i casi, nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza, fermo l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Art. 145.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà d'invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di cui è provvisto ed a dare contezza di sè.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.

Art. 146.

Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi titolo, uno straniero, è tenuto, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, a comunicarne all'autorità di pubblica sicurezza le generalità, specificando a quale servizio lo straniero sia adibito.

Deve, altresì, entro 24 ore, comunicare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e la direzione da lui presa.

Quando l'assuntore sia un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne abbia la rappresentanza; qualora si tratti di Provincie o Comuni l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci.

Art. 147.

L'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione e della dichiarazione.

Art. 148.

Chiunque, a qualsivoglia titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, siti nel Regno, è tenuto a darne avviso per iscritto all'autorità locale di pubblica sicurezza nel termine di giorni 10, indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario degli atti.

Art. 149.

Salvo quanto è stabilito nelle leggi e nei regolamenti militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o località che comunque interessino la difesa militare dello Stato.

Tale divieto è comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorità locale di pubblica sicurezza o a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri che non ottemperino al divieto nel termine prescritto possono essere allontanati dalla forza pubblica.

Art. 150.

Le disposizioni di questo Capo non si applicano ai membri del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico e consolare.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 10 della legge 13 maggio 1871, n. 214.

CAPO II.

Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.

Art. 151.

Salvo quanto è stabilito nel Codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e condotti alla frontiera.

Il Ministro per l'interno, per motivi d'ordine pubblico, può ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del precedente Capo.

L'espulsione per motivi d'ordine pubblico, prevista nel secondo comma del presente articolo, è pronunziata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo.

Art. 152.

Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel Regno senza una speciale autorizzazione del Ministro per l'interno.

In caso di contravvenzione è punito con l'arresto da 2 a 6 mesi.

Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso.

Art. 153.

I Prefetti delle Provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai Comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all'art. 151 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o siano sprovvisti di mezzi.

Per gli stessi motivi di ordine pubblico, i Prefetti hanno facoltà di dirigere alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovino nelle rispettive Provincie.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Ove se ne allontanino sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena sono tradotti alla frontiera.

TITOLO VI.

Disposizioni relative alle persone pericolose per la società.

CAPO I.

Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti.

Art. 154.

Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti la professione di medico chirurgo sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone affette da malattia di mente, pericolose a sè stesse o ad altri, alle quali essi abbiano prestato l'opera loro o delle quali siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebbrianti o stupefacenti.

Art. 155.

E' proibito di mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro, prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro per l'interno per il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza locale o di altro Comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza e beneficenza.

Per il rimborso della spesa, per il ricovero dell'inabile, si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando nè il Comune, nè le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso dell'inabile risultino in grado di provvedere in tutto o in parte, la spesa totale o parziale è a carico dello Stato.

Art. 156.

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultino provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere ai loro obblighi.

Scorso inutilmente il termine all'uopo assegnato nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio di alimenti.

Art. 157.

Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, non possono essere fatte questue o collette o raccolte di fondi o di oggetti, nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione.

La licenza può essere accordata soltanto quando la questua o colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o filantropico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Essa è valida esclusivamente per i Comuni nell'ambito del circondario in cui è stata rilasciata, e determina le condizioni e la durata della concessione.

CAPO II.

Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.

Art. 158.

Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè mediante l'esibizione della carta d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Questa disposizione si applica anche alle persone che siano pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale.

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di tornare nel Comune dal quale viene allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.

I contravventori sono arrestati e puniti con l'arresto da 1 a 6 mesi e, scontata la pena, sono ricondotti, per traduzione, al luogo di rimpatrio.

Art. 159.

Il podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni, aventi nel Comune la loro residenza abituale o, in mancanza, la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello che sarà stabilito dal Ministro per l'interno.

La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia del titolare.

Art. 160.

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico, è punito con la detenzione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a L. 20,000.

Sono puniti con le stesse pene coloro che abbiano in qualsiasi modo cooperato nella preparazione o nella esecuzione del reato.

In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è arrestato e punito con l'arresto non inferiore a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

E' autorizzato l'uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

Art. 161.

Il Ministro per l'interno, o per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

Art. 162.

I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà, divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.

Art. 163.

I direttori delle carceri giudiziarie, delle case penali e degli stabilimenti per misure di pubblica sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

Art. 164.

I condannati per delitto a pena restrittiva della libertà ovvero per contravvenzione all'ammonizione e coloro pei quali sia stato prescritto lo stato di libertà vigilata devono, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, possono essere tradotti in stato di arresto innanzi all'autorità suddetta.

Art. 165.

Coloro che sono rimpatriati con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

I contravventori sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi e, scontata la pena, si fanno proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via e a quelli che contravvengono al divieto previsto nel penultimo capoverso dell'art. 158.

CAPO III.

Dell'ammonizione.

Art. 166.

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al

Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose, gli sfruttatori abituali di donne, gli spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti e le persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l'abuso di tali sostanze, nonchè quelle designate dalla pubblica voce come pericolose all'ordine nazionale dello Stato.

Saranno, altresì, denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone da parte del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 167.

Si ha per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole:

1° dei delitti di omicidio, lesione personale, minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2° dei delitti d'incendio, furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, falsità in monete e in carte di pubblico credito, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti;

3° dei delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico e di quelli commessi con materie esplodenti,

quando sia stato per tali titoli colpito da una sentenza di condanna o sottoposto a giudizio, ancorchè questo sia finito con sentenza assolutoria per insufficienza di prove, ovvero sia incorso in un procedimento nel quale sia stato dichiarato, dal giudice dell'istruzione, non doversi procedere per insufficienza di prove.

Art. 168.

L'ammonizione è pronunciata da una Commissione provinciale composta dal Prefetto, dal procuratore del Re, dal questore, dal comandante l'arma dei carabinieri Reali nella Provincia e da un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal Comando di zona competente.

La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto.

Art. 169.

Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denunzia è fondata.

Art. 170.

Il termine a comparire non sarà minore di giorni tre, nè maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito, il quale deve essere redatto in doppia copia e una di esse, con relazione di eseguita notificazione dell'agente incaricato, deve essere allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la sua assenza, la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica. Ove l'interrogatorio del denunziato non sia ritenuto necessario, la Commissione, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di comparizione, pronuncia la sua ordinanza.

Art. 171.

Se il denunziato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, la Commissione, esaminati i documenti esibiti, lo cita a comparire nuovamente innanzi a sè entro un termine non maggiore di 10 giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

In qualunque stadio del procedimento, quando ritenga di avere elementi sufficienti, la Commissione, citato il denunziato, può pronunziare la sua ordinanza.

Art. 172.

Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col ricavato di azioni delittuose o di sfruttatore abituale di donne, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Se si tratta di spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti o di persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l'abuso di tali sostanze ovvero come pericolose all'ordine nazionale dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate, se del caso, può imporre loro tutte quelle altre che ravvisi necessarie in relazione alla particolare condizione dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale e statale, attinenti alla natura del provvedimento.

Art. 173.

Se si tratta di persona diffamata, a termini dell'art. 167, la Commissione le prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dar ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 174.

La Commissione prescrive inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Art. 175.

Le decisioni della Commissione sono definitive, e possono soltanto essere revocate, dietro istanza o d'ufficio, per errore di fatto.

Art. 176.

L'ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza.

La condanna a pena restrittiva della libertà personale, pronunziata per qualsiasi reato a carico di un ammonito, fa cessare gli effetti del provvedimento di ammonizione, ma il condannato è sempre sottoposto a libertà vigilata, purchè il giudice non ritenga di dovere applicare una misura di sicurezza più grave.

Nel caso preveduto nella disposizione precedente, la durata dello stato di libertà vigilata è di due anni.

Art. 177.

La Commissione provinciale, sulla domanda dell'ammonito o su proposta del capo dell'Ufficio circondariale di pubblica

sicurezza, può sospendere gli effetti dell'ammonizione per un periodo non superiore a quello della sua durata e può anche revocarla quando siano del tutto cessate le cause per le quali fu inflitta.

Art. 178.

Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Art. 179.

Quando, a termini del Codice penale, sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la esecuzione di esse non si può far luogo all'ammonizione e, ove questa sia stata pronunziata, ne cessano gli effetti.

CAPO IV.

Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni 16.

Art. 180.

Il minore di anni 16 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato a termini del presente testo unico, è denunziato dal capo dell'Ufficio circondariale di pubblica sicurezza al presidente del Tribunale.

Il presidente, premessi gli opportuni accertamenti, ordina che il denunziato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui, sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a L. 2000.

In caso di persistente trascuranza può essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela in conformità al Codice civile.

Art. 181.

Se il minore di 16 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.

Art. 182.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai minori di 16 anni che esercitino abitualmente la mendicità o il meretricio.

Art. 183.

Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso il ricorso al primo presidente della Corte di appello.

Il ricorso può essere proposto così da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, come dal pubblico ministero.

Il primo presidente della Corte di appello prima di provvedere sul ricorso deve sentire il procuratore generale.

CAPO V.

Del confino di polizia.

Art. 184.

Possono essere assegnati al confino di polizia, con l'obbligo del lavoro, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

1° gli ammoniti;

2° coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, per modo da recare comunque nocumento agli interessi nazionali, in relazione alla situazione, interna od internazionale, dello Stato.

Art. 185.

Il confino di polizia dura da uno a cinque anni, e si sconta in una Colonia o in un Comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

Art. 186.

L'assegnazione al confino di polizia e la durata di questo sono pronunziate dalla Commissione provinciale di cui all'art. 168.

La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

Art. 187.

Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinando.

Art. 188.

Contro l'ordinanza di assegnazione è ammesso ricorso ad una Commissione d'appello, che risiede presso il Ministero dell'interno, ed è composta dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, che la convoca e la presiede, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, dal capo della polizia, da un ufficiale generale dell'arma dei Reali carabinieri e da un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi Comandi generali.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza della Commissione provinciale e non sospende l'esecuzione di essa.

Anche le deliberazioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministro per la esecuzione.

Art. 189.

Tanto nel caso di confino in un Comune del Regno, quanto nel caso di confino in una Colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile occupazione nei modi che saranno stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza dei confinati.

La detta autorità, nel fare al confinato la prescrizione di dedicarsi a stabile lavoro, avrà riguardo alle necessità del luogo e dei lavori pubblici da eseguire, giusta le determinazioni delle competenti autorità.

L'assegnato al confino deve, inoltre, uniformarsi a tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza riterrà di fare.

Le prescrizioni stesse sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato, redigendone verbale.

Art. 190.

All'assegnato al confino può essere, tra l'altro, prescritto:

1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2° di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

3° di non detenere nè portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;

8° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Art. 191.

Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro per l'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Art. 192.

Se il confinato prosciolto condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro per l'interno potrà rinviarlo al confino sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionale o in espiazione di pena.

Art. 193.

Il confinato non può allontanarsi dalla Colonia o dal Comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il confinato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, e il tempo trascorso in espiazione di pena non è computato in quello che rimane di confino.

TITOLO VII.

Capo unico.

Del meretricio.

Art. 194.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si eserciti abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o di ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Art. 195.

Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima di avere ottenuto la dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

Il contravventore è punito con l'arresto non inferiore a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.

Art. 196.

Oltre a quanto è disposto nell'articolo precedente, l'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della pubblica morale, del buon costume e dell'ordine pubblico.

Nessun locale può essere fatto servire ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

Non può neppure adibirsi a tale uso un locale che per la sua speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifizi destinati all'istruzione, educazione, o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione, possa essere, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, occasione di scandalo.

Quando un locale, già dichiarato di meretricio, venga a trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ne è ordinata la chiusura.

Art. 197.

Contro qualsiasi provvedimento positivo o negativo dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate dal presente Capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.

Su tali reclami decide una Commissione presieduta dal Prefetto o da un consigliere di Prefettura, da lui delegato, e composta dal podestà o da un suo delegato e da un funzionario del pubblico ministero presso il Tribunale.

Il Ministro per l'interno ha facoltà, nell'interesse della pubblica morale, del buon costume e dell'ordine pubblico, di annullare le deliberazioni di detta Commissione, con le quali si autorizzi l'esercizio di locale di meretricio.

Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità.

Art. 198.

Chi intende disporre di un locale ad uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati nel regolamento, un atto di sottomissione innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi ai quali l'esercizio del locale deve essere subordinato.

La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, salva l'azione penale.

Art. 199.

Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi, senza consenso dell'autorità locale di pubblica sicurezza è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 500 e sarà obbligato a ridurre le cose in pristino.

E' sottoposto alla stessa pena l'esercente che non ottemperi all'obbligo di notificare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio, e quando scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammetta nel locale e permetta vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.

Art. 200.

I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

Art. 201.

Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;

b) lo spaccio di cibi e di bevande;
c) l'accesso dei minori di anni 18.

E' altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

Art. 202.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di ordinarne lo sgombro.

Art. 203.

E' vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere o accettare — sotto qualsiasi forma o pretesto — dalle donne accolte nei locali stessi somme di denaro, indumenti o altro oggetto qualsiasi.

L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 204.

Chiunque trattenga o concorra a trattenere in un locale di meretricio, senza la sua volontà, una donna, ancorchè essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e nonostante qualunque promessa, obbligazione o debito abbia la donna contratto, è punito, con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L. 5000.

Art. 205.

Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli, l'autorità locale di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:

1° quando risulti che il locale sia divenuto un focolare d'infezione di malattie celtiche;

2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni;

3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria, o quando risulti che una donna allontanata per causa di malattia sia stata nuovamente accolta nel locale, senza attestazione medica di guarigione;

4° quando siasi impedito, o tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita, o siasi impedito o tentato di impedire, o in qualunque modo ostacolato, l'esercizio delle loro attribuzioni;

5° nel caso di recidiva nella contravvenzione al disposto degli articoli 200 e 201;

6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e nel caso non sia stato fissato, prima del termine che sarà all'uopo stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 206.

Oltre quanto è disposto negli articoli precedenti l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine, di igiene, di moralità o sicurezza pubblica consigliano l'adozione di tale provvedimento.

Art. 207.

Contro l'ordinanza di chiusura è ammesso il reclamo alla Commissione di cui all'art. 197.

Art. 208.

Quando nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continui a tenersi aperto o in esercizio, o venga riaperto senza il preventivo assenso dell'autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L. 3000, salvo l'applicazione dei provvedimenti di ufficio per la chiusura.

Art. 209.

Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente Capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.

Art. 210.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale, del quale sia stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgano persone dedite all'uso delle sostanze stesse, o comunque si permetta o favorisca l'uso di esse.

Art. 211.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d'inviarle nelle sale di cura, quando siavi sospetto che sono affette da malattie contagiose.

Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita.

Art. 212.

La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale sia cessato l'esercizio del meretricio.

Art. 213.

E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' del pari proibito:

a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

b) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;

c) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non costituiscano reato più grave, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.

TITOLO VIII.

CAPO UNICO.

Delle associazioni, enti ed istituti.

Art. 214.

Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a L. 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.

Art. 215.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Prefetto ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attività contraria all'ordine nazionale dello Stato.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Avverso il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro per l'interno.

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità.

Art. 216.

Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 214 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno, o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della Provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

Art. 217.

Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un'associazione, ente od istituto, costituito od operante nello Stato, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti nazionali costituiti nello Stato la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L. 3000 a L. 10,000.

Art. 218.

Sotto il nome di associazioni s'intendono i partiti, i gruppi e le organizzazioni politiche in genere, anche temporanee.

TITOLO IX.

CAPO UNICO.

Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra.

Art. 219.

Nel caso di pericolo di disordini il Ministro per l'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o, per delegazione, i Prefetti hanno facoltà di dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

Art. 220.

Durante lo stato di pericolo pubblico l'autorità provinciale e circondariale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che sia arrestata e detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per il ripristino e per la conservazione dell'ordine.

Art. 221.

Oltre a quanto è disposto nell'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico riguardi l'intero territorio del Regno, il Ministro per l'interno ha facoltà di emanare ordinanze anche in deroga alle norme del diritto comune, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle prescrizioni di dette ordinanze sono arrestati e puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi nei singoli casi.

Con le stesse pene sono puniti coloro che contravvengano alle ordinanze emanate dal Prefetto, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2, quando esse siano emanate durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico.

Art. 222.

Ove sia necessario di affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro per l'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o, per delegazione, i Prefetti possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

Sono applicabili al dichiarato stato di guerra le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze, in tal caso, spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti con le pene stabilite nel primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 223.

Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisca all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritenga di delegare ad esse.

Art. 224.

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica Amministrazione o l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o la proprietà quando i delitti stessi siano commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.

TITOLO X.

Capo unico.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 225.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento generale per l'esecuzione del presente testo unico e i regolamenti speciali che siano necessari per determinate materie da esso regolate.

Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a L. 1000.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti nelle materie regolate col presente testo unico, in quanto non contrastino con le norme in esso contenute.

Art. 226.

Fino all'attuazione del nuovo Codice penale rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 3 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, nonchè nel capo IV del titolo III e nell'art. 23 della stessa legge relativamente ai casi di assegnazione al domicilio coatto non riprodotti come casi di assegnazione al confino di polizia nel presente testo unico.

Fino all'attuazione dello stesso nuovo Codice penale sotto il nome di delitti contro la personalità dello Stato s'intendono i delitti contro la sicurezza dello Stato.

Art. 227.

Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunziate a termini del capo V del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia a termini del presente testo unico.

Art. 228.

Le denuncie per ammonizione, sulle quali, all'entrata in vigore del presente testo unico, non sia stato provveduto con ordinanza del presidente del Tribunale o del giudice delegato sono trasmesse per l'ulteriore corso, a cura delle cancellerie dei Tribunali, al Prefetto della Provincia.

Sui reclami contro le ordinanze già emesse dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato e tuttora pendenti provvede il primo presidente o il consigliere d'appello, a termini del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 229.

L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058 è abrogato.

I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del presente testo unico siano stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non ancora risoluti, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto.

Art. 230.

Per gli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche esistenti, al giorno dell'entrata in vigore del presente testo unico, presso enti collettivi o circoli privati può essere, entro sei mesi dal giorno stesso, concessa la licenza, ancorchè sia superato il rapporto limite.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento che l'ente collettivo o circolo privato non sia costituito al solo fine del consumo di bevande alcooliche.

Art. 231.

I passaporti per l'estero rilasciati, anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico, nel Regno o all'estero, a favore di persone che alla data della pubblicazione stessa si trovino nel Regno, si considerano scaduti e nulli.

Art. 232.

Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena più grave, con l'ammenda fino a L. 2000.

La pena è dell'ammenda da L. 100 a 4000 se si tratti di offese al culto cattolico.

Art. 233.

L'obbligo di esibire la carta d'identità, nei casi previsti dal presente testo unico, eccetto in quello contemplato nel l'art. 3, comincerà a decorrere tre mesi dopo l'entrata in vigore del testo unico.

San Rossore, 6 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2133.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1803.

Riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 1° settembre 1926, con la quale la Confederazione nazionale fascista dei commercianti chiede, a norma di legge, il riconoscimento proprio e delle Federazioni provinciali dipendenti, con riserva di domandare il riconoscimento anche delle Federazioni nazionali ad essa aderenti ed in corso di costituzione;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, numero 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti e alle dipendenti Federazioni provinciali, di cui all'elenco allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' approvato ed annesso al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, lo statuto della Confederazione suddetta, delle relative Federazioni nazionali di categoria, in corso di formazione, e delle Federazioni provinciali come sopra riconosciute, restando riservato il riconoscimento delle Federazioni nazionali al momento in cui ne sarà presentato l'elenco ed accertata la costituzione in conformità alle norme di legge.

E' fatta del pari riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti della Confederazione e delle dipendenti Federazioni provinciali di cui sopra.

Art. 2.

Sono delegate alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, in confronto delle Federazioni provinciali riconosciute a norma del precedente articolo, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e quelle di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1 luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Federazioni dipendenti dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni; e sono suscettibili di ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Sono direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Federazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Federazioni stesse, nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento e la facoltà di richiedere atti e informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 156. — COOP

Statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, delle Federazioni nazionali di categoria e delle Federazioni provinciali ad essa aderenti.

Costituzione - Scopo - Composizione.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Confederazione nazionale fascista dei commercianti ».

Essa ha lo scopo di rappresentare ai fini sindacali della legge 3 aprile 1926 tutti i commercianti residenti in Italia, siano o non siano sòci, e di tutelare i legittimi interessi del commercio italiano in armonia con quelli superiori della Nazione, promuoverne lo sviluppo e l'espansione all'estero.

Art. 2.

La Confederazione si compone:
a) di Federazioni provinciali;
b) di Federazioni nazionali.

FEDERAZIONI PROVINCIALI.

Iscritti - Soci.

Art. 3.

In ogni capoluogo di Provincia è costituita una « Federazione provinciale fascista dei commercianti ». Di essa fanno parte, ai fini sindacali della legge 3 aprile 1926, tutti i commercianti che hanno dimora abituale nella Provincia stessa.

Essi saranno distinti per categoria, tenendo conto a tal fine del carattere prevalente della loro azienda.

Possono farne parte in qualità di soci quei commercianti che ne facciano domanda e posseggano i seguenti requisiti:
a) che abbiano almeno diciotto anni di età;
b) che siano iscritti presso la Camera di commercio od altro ente che ad essa fosse sostituito;
c) che siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;
d) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme, che in base allo statuto fossero emanate.

I commercianti stranieri, che posseggano i requisiti richiesti da questo articolo, e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati od eletti a nessuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

Della ammissione dei soci decide il Consiglio provinciale federale. Il presidente dello stesso ha diritto di veto, contro cui è ammesso appello al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministro per le corporazioni.

Le ditte individuali sono associate nella persona del loro titolare; le società commerciali nella persona di chi legalmente le rappresenta. La domanda a socio impegna la ditta per tutti gli effetti di legge e statutari.

Una stessa ditta che abbia attività mista può essere ammessa come socia a più categorie, pagando tributo distinto d'associazione.

La iscrizione a socio vale per due anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per egual tempo per ogni periodo successivo. Le dimissioni non sono valide se non sono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso, computabile dalla data di iscrizione.

Art. 5.

I soli soci della Federazione provinciale esercitano i diritti ad essi riconosciuti dalla legge 3 aprile 1926 e dal presente statuto, nelle forme previste dagli stessi e dai regolamenti.

Particolarmente essi sono tenuti a mantenere buona condotta morale e politica; al rispetto dei deliberati degli organi federali e confederali; all'uso della sigla e del distintivo confederale; al pagamento dei contributi suppletivi oltre che dei contributi di legge; a non far parte di altra organizzazione avente gli stessi scopi sindacali.

Venendo a mancare alcuni dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio, oppure questi venendo meno ad alcuno degli obblighi di legge, statutari o regolamentari, il presidente della Federazione provinciale, udito il Consiglio della stessa, provvede alla radiazione. In caso di omissione il presidente della Confederazione provvede d'autorità.

Contro il provvedimento di radiazione sono ammessi i ricorsi consentiti per la non concessa ammissione.

Art. 6.

I soci non hanno nessun diritto sui beni sociali.

Ordinamento interno.

Art. 7.

Ogni Federazione provinciale, ad integrazione del presente statuto, avrà un regolamento ed una pianta organica del personale, che per esser validi debbono aver riportato l'approvazione del presidente della Confederazione. Tuttavia per tutte le Federazioni provinciali sono obbligatorie ed hanno valore statutario le norme che seguono.

Art. 8.

Ai fini sindacali della legge 3 aprile 1926 e per l'esame dei problemi di specifica pertinenza, ogni Federazione si divide, ai soli effetti interni, in Sezioni provinciali, comprendente ciascuna un determinato numero di categorie similari, ed ogni categoria costituisce un Gruppo provinciale.

Sezioni e Gruppi resteranno in tutto vincolati alla disciplina sindacale e confederale e non graveranno in modo particolare sul bilancio federale.

Art. 9.

Il numero delle Sezioni, il numero e la specie delle categorie attribuite a ciascuna Sezione ed il numero minimo dei soci occorrente in ciascuna provincia per la costituzione di una Sezione o di un Gruppo, saranno fissati dal presidente della Confederazione. Tuttavia in ogni Provincia saranno sempre costituite Sezioni separate:

a) degli agenti di commercio (mediatori, commissionari, rappresentanti);

b) dei direttori tecnici ed amministrativi, dei capi di ufficio o di servizi con funzioni analoghe, d'istitori ed in genere d'impiegati muniti di procura;

c) delle cooperative di consumo;

d) del piccolo commercio, e cioè delle aziende a carattere familiare, anche se occupano stagionalmente dei dipendenti, e quale che sia il ramo di commercio esercitato.

Art. 10.

Ogni Gruppo ha un Direttorio; ogni Sezione un Consiglio; la Federazione ha il Consiglio federale provinciale.

Art. 11.

Il Direttorio del Gruppo è composto di cinque membri fra cui un presidente, eletti dall'assemblea dei soci. La nomina del presidente dovrà essere ratificata dal presidente della Federazione provinciale. Contro la negata ratifica v'è ricorso al presidente della Confederazione.

Art. 12.

Il Consiglio della Sezione è composto dai presidenti dei Gruppi appartenenti alla Sezione stessa. Tuttavia il numero dei componenti il Consiglio non potrà essere inferiore a cinque; e se il numero dei Gruppi fosse minore, un'assemblea generale dei soci che compongono la Sezione provvederà ad eleggere il numero dei membri necessari a completare il minimo richiesto da questo articolo.

Il presidente della Sezione è nominato, scegliendolo fra gli eletti, dal presidente della Federazione provinciale, che potrà in ogni tempo revocarlo.

Contro tal nomina e revoca v'è ricorso al presidente della Confederazione.

Art. 13.

Se una Sezione è divisa in Gruppi di grossisti e dettaglianti, ciascun Gruppo eleggerà il proprio rappresentante, ma il numero complessivo di essi dovrà essere eguale per i grossisti e per i dettaglianti.

Art. 14.

Le elezioni di cui nei precedenti articoli saranno fatte ogni due anni, con le norme che saranno fissate dal presidente della Federazione provinciale, con l'approvazione del presidente della Confederazione.

Non potranno essere elette o nominate persone che non diano garanzia di capacità morale e di sicura fede nazionale.

Art. 15.

La Federazione potrà istituire Sezioni mandamentali, circondariali o comunali, miste o di categoria, od anche Commissariati di zona, previa autorizzazione del presidente della Confederazione e con le norme che saranno emanate dallo stesso.

Art. 16.

La Federazione provinciale è retta ed amministrata dal presidente, coadiuvato da un Consiglio federale provinciale, composto dai presidenti, o loro delegati fissi, delle Sezioni provinciali.

Il presidente della stessa è nominato dal presidente della Confederazione, salvo approvazione a norma di legge. Il presidente della Confederazione potrà nominare anche uno o più vice-presidenti.

Tanto il presidente quanto i vice presidenti saranno scelti fra commercianti-soci, anche se estranei al Consiglio federale provinciale.

Art. 17.

Il presidente della Federazione provinciale esercita tutte le facoltà che a lui sono demandate dalla legge 3 aprile 1926, dallo statuto dai regolamenti ed in genere tutte quelle che gli sono affidate dal presidente della Confederazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Federazione provinciale, delle Sezioni e dei Gruppi in essa compresi; ne ha la responsabilità politica, sindacale e confederale, e sugli stessi,

oltre che sui soci, esercita il potere disciplinare e le altre facoltà legislative o statutarie, attribuite alle organizzazioni sindacali riconosciute.

Ha diritto di partecipare alle sedute dei singoli Consigli e Direttorî, e, con speciale autorizzazione della Presidenza della Confederazione, può scioglierli prima della scadenza e nominare commissari straordinari.

Convoca e presiede il Consiglio della Federazione provinciale. Designa, delega e nomina i membri di Consigli, Enti e Commissioni per cui è data facoltà dalla legge 3 aprile 1926 e da ogni altra legge o regolamento, avendo cura di sceglierli tra gli appartenenti alla categoria maggiormente interessata.

Contro le decisioni del presidente in merito a tali designazioni, deleghe e nomine è ammesso ricorso da parte della Associazione interessata al presidente della Confederazione.

Il presidente della Federazione, o un suo delegato, è anche presidente di diritto delle Associazioni, Istituti ed Enti costituiti dalla Federazione stessa — previo consenso del presidente della Confederazione ed approvazione a norma di legge — per gli scopi di cui all'articolo 4 della legge sindacale.

Il presidente ha la normale rappresentanza giudiziale di cui all'art. 69 del regolamento 1° luglio 1926; ma nessuna azione giudiziaria o amministrativa potrà essere da lui intentata o perseguita senza il preventivo consenso del presidente della Confederazione.

Egualmente ha la normale rappresentanza per la stipulazione dei patti collettivi di lavoro nella giurisdizione provinciale.

Tuttavia, per la validità degli stessi, egli è tenuto a chiedere analoga preventiva autorizzazione al presidente della Confederazione, il quale personalmente, o a mezzo di suo delegato, avrà sempre facoltà di intervenire nella stipulazione dei patti di lavoro e di avocare a sè in qualsiasi momento la trattazione di qualsiasi controversia.

Art. 18.

I vice-presidenti collaborano col presidente e, sotto la sua responsabilità, esplicano le mansioni che dallo stesso sono ad essi affidate.

Art. 19.

La Federazione non riceve ordini che dal presidente della Confederazione o dagli organi dallo stesso delegati.

Essa ha vita amministrativa autonoma.

Essa è responsabile dell'esatto adempimento delle formalità di legge per la formazione dei ruoli, la loro approvazione e la riscossione dei contributi, sia legali che suppletivi, nonchè dell'importo delle tessere confederali. Il presidente è responsabile della retta amministrazione dei fondi sociali a norma delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Art. 20.

La Federazione dovrà sottoporre alla approvazione della Confederazione, perchè siano eseguibili, i suoi deliberati di carattere impegnativo, i bilanci preventivi e consuntivi, l'organico e le nomine del personale ed ogni altro atto che investa questioni di carattere interprovinciale o nazionale.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di sospensiva anche sui deliberati non compresi nel precedente comma.

Art. 21.

Ogni Federazione provinciale avrà una segreteria generale, la quale provvederà a tutti i servizi della Federazione. Le Sezioni ed i Gruppi, previo consenso del presidente della Federazione provinciale, potranno avere un loro particolare ufficio di segreteria, ma esso non graverà sul bilancio federale.

Art. 22.

Il presidente della Confederazione può autorizzare la costituzione di speciali Comitati composti dei rappresentanti di due o più Federazioni provinciali per lo studio di determinati problemi regionali, dettando all'uopo le norme opportune. La Confederazione rappresenta direttamente a tutti gli effetti i commercianti di quelle Provincie ove non sia stata, per qualsiasi ragione, costituita una Federazione provinciale.

Art. 23.

L'adesione alla Confederazione importa per le organizzazioni dipendenti un impegno di associazione la cui durata è inizialmente di cinque anni e successivamente per periodi di tre in tre anni.

Tale impegno si intende tacitamente rinnovato salvo deliberazione di recesso da parte della organizzazione interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Confederazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio; essa non libera l'organizzazione dagli impegni ed obbligazioni assunte precedentemente alla scadenza del termine di associazione.

La deliberazione di recesso, a cura della Confederazione, sarà comunicata al Ministro per le corporazioni agli effetti di legge.

FEDERAZIONI NAZIONALI.

Art. 24.

Le Federazioni nazionali di categoria sono organi tecnici che hanno competenza per lo studio dei problemi di particolare interesse delle categorie in esse raggruppate e per la stipulazione dei patti collettivi nazionali di lavoro per i quali siano state autorizzate dal presidente della Confederazione.

Art. 25.

Il numero delle Federazioni nazionali è stabilito dalla Presidenza della Confederazione. Esse sono costituite dalle corrispondenti Sezioni provinciali. Contro il rifiuto d'ammissione di una Sezione provinciale è ammesso il ricorso alla Presidenza della Confederazione. Saranno costituite o mantenute quattro distinte Federazioni nazionali per le categorie specificamente elencate nell'art. 9.

Art. 26.

Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma presso la Confederazione nazionale, alla quale rimetteranno la decisione definitiva su tutti i problemi da esse esaminati per propria iniziativa o per delega delle Federazioni provinciali, sentito in ogni caso il parere del presidente delle stesse.

Esse sono rette da un presidente, coadiuvato da un Consiglio composto da un delegato per ciascuna delle categorie raggruppate.

I delegati nazionali di categoria sono eletti dalle Sezioni provinciali, ciascuna delle quali, sentito il presidente della Federazione provinciale, designerà i propri delegati.

Risulterà eletto per ogni categoria quel designato che avrà riscosso il maggior numero di voti. Se nessuno avrà raccolto la metà più uno dei voti saranno posti in votazione i nomi

dei tre che avranno raccolto il maggior numero dei voti. Ogni delegato ha una cifra di voto che è pari al numero dei soci iscritti alla categoria da cui proviene.

Art. 27.

I presidenti delle Federazioni sono nominati anche fuori del Consiglio federale, dal presidente della Confederazione, salva l'approvazione a norma di legge.

Art. 28.

Previa autorizzazione del presidente della Confederazione e con le modalità che saranno da lui stabilite è consentita la costituzione di speciali Associazioni nazionali di categoria nell'ambito delle singole Federazioni. Esse avranno vita amministrativa autonoma e non graveranno sul bilancio nè federale nè confederale. Saranno in ogni caso sottoposte alla disciplina sindacale e confederale, con lo specifico obbligo di rimettere alla propria Federazione le conclusioni dei loro studi per l'approvazione; nè potranno essere autorizzate a svolgere una qualsiasi azione nell'ambito di una Provincia senza accordo col presidente della Federazione provinciale.

Art. 29.

Alle Federazioni ed Associazioni nazionali di categoria o ai loro presidenti sono applicabili, in quanto occorra, le disposizioni concernenti le Federazioni o Sezioni provinciali ed i loro presidenti.

Art. 30.

La Confederazione, per la sua azione di carattere economico e sociale, potrà istituire enti o rappresentanze nelle Colonie od all'estero. La costituzione delle prime, e la nomina delle seconde è deliberata dal presidente della Confederazione il quale detterà le norme opportune caso per caso.

Tali enti potranno essere formati da soli cittadini italiani e potranno essere misti d'italiani e d'indigeni. In questo ultimo caso il presidente detterà norme atte ad assicurare all'elemento italiano la direttiva degli enti stessi.

Le rappresentanze dovranno essere sempre scelte fra cittadini italiani.

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE.

Art. 31.

Sono organi della Confederazione:

a) il presidente generale;
b) il Comitato di presidenza;
c) il Consiglio confederale;
d) la Segreteria generale.

La Presidenza della Confederazione.

Art. 32.

Il presidente della Confederazione è designato da un apposito Congresso nazionale composto da un delegato per ciascuna Federazione provinciale.

Il delegato è nominato, senza mandato imperativo, dal Consiglio federale di ogni provincia, nell'imminenza del Congresso nazionale, ed il suo mandato si esaurisce con il voto di designazione per il nuovo presidente.

Il presidente designato dal Congresso s'intenderà validamente nominato quando sia intervenuta la approvazione della nomina a norma di legge. Il presidente in carica è responsabile delle pratiche inerenti a questa procedura.

Per il primo triennio di vita della Confederazione il presidente sarà nominato dal Ministro per le corporazioni.

Il presidente della Confederazione sarà anche presidente del primo Congresso nazionale e nominerà i tre scrutatori.

Art. 33.

Il Congresso nazionale si riunisce nel mese di dicembre di ogni biennio in Roma, su avviso del presidente della Confederazione, emanato 15 giorni prima della data di convocazione. Tale avviso indicherà il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale potrà essere fissata a distanza anche di tre ore dalla prima.

Il Congresso è presieduto da un presidente assistito da tre scrutatori (due di maggioranza e uno di minoranza) eletti dal Congresso medesimo.

La designazione del presidente della Confederazione è fatta a maggioranza di voti. Ogni delegato ha una cifra di voto pari al numero dei soci della propria Federazione.

Per la validità del Congresso è necessaria la presenza di almeno la metà più una delle Federazioni provinciali. Mancando tal numero, sia in prima sia in seconda convocazione, il presidente della Confederazione rimette la nomina al Ministro per le corporazioni.

Art. 34.

Il presidente generale rappresenta la Confederazione a tutti gli effetti di legge, la dirige ed esercita il supremo potere disciplinare e tutte le altre facoltà a lui demandate dalle leggi, statuto e regolamenti, nonchè quelle delegate alla Confederazione nel decreto di riconoscimento.

Nomina e revoca i presidenti delle Federazioni provinciali e nazionali.

Convoca e presiede il Comitato direttivo ed il Consiglio confederale.

Ha diritto di presiedere i Consigli federali, nazionali e provinciali nonchè delle Sezioni e Gruppi.

Provvede personalmente alle designazioni, deleghe e nomine di rappresentanti della Confederazione in tutti quei casi che la stessa, per leggi, regolamenti, statuti ne abbia obbligo o ne sia richiesta. Egli provvederà scegliendo fra socii.

Nomina il segretario generale ed i direttori degli uffici speciali e degli altri enti ed istituti di cui all'art. 4 della legge sindacale fissando con gli stessi le condizioni di assunzione.

Art. 35.

Il presidente generale nomina uno o più vice-presidenti, scelti anche fuori degli organi confederali, salvo ratifica del Ministro per le corporazioni.

Essi sostituiscono il presidente generale, in sua assenza, ed in tutti i casi in cui siano stati da lui delegati.

Art. 36.

Il presidente ed i vice-presidenti, nonchè il segretario generale, formano il Comitato di presidenza. Esso coadiuva il presidente generale nella reggenza e nella amministrazione della Confederazione.

Si riunisce almeno una volta alla settimana e tutte le altre che dal presidente sia convocato.

In applicazione di tale còmpito di collaborazione, il Comitato di presidenza sarà consultato per la vigilanza e tutela delle Federazioni nazionali e provinciali, e dei loro organi interni; l'approvazione dei loro deliberati, dei bilanci federali, dei regolamenti e degli organici del personale, dei regolamenti per la esazione dei contributi, dei pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termine dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926 e per la compilazione di quelli della Confederazione; per le ispezioni normali e straordinarie presso le Federazioni nazionali e provinciali e per i provvedimenti opportuni, e circa la costituzione od ammissione delle Associazioni nazionali di categoria in seno delle Federazioni nazionali, e loro scioglimento.

Il Comitato di presidenza ha competenza per le questioni di carattere disciplinare di cui agli articoli 48, 49 e 50.

Il Consiglio confederale.

Art. 37.

Il Consiglio confederale è composto oltre che dal Comitato di presidenza, dai presidenti delle Federazioni nazionali e da quelli delle Federazioni provinciali. Questi ultimi avranno una cifra di voto, pari al numero dei soci iscritti alla Federazione che rappresentano.

Art. 38.

Il Consiglio confederale si riunisce, di norma, due volte l'anno e quante altre dal presidente generale sia convocato E' presieduto dal Presidente generale o da un suo delegato.

Esso coadiuva il presidente generale nella determinazione delle norme atte al raggiungimento dei fini sociali, e nella prima riunione di ogni anno approva i bilanci consuntivi e preventivi della Confederazione.

E' convocato con lettera raccomandata spedita dieci giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno dei lavori da svolgere.

Ogni componente il Consiglio confederale ha facoltà di chiedere al presidente generale la discussione di un determinato argomento presentando in tempo utile analoga domanda scritta.

La Segreteria generale.

Art. 39.

La segreteria generale è l'organo esecutivo della Confederazione.

Essa agisce sotto la direzione e la responsabilità del segretario generale.

Le norme per il suo funzionamento e l'organico del personale saranno contenute in apposito regolamento compilato dal Comitato di presidenza.

Art. 40.

Il segretario generale partecipa alle sedute del Comitato di presidenza e del Consiglio confederale ed ha diritto di assistere alle sedute dei Consigli delle Federazioni nazionali e provinciali nonchè Associazioni, Sezioni e Gruppi nelle stesse comprese.

GLI UFFICI SPECIALI.

Art. 41.

Sono annessi alla Confederazione un ufficio sociale-legislativo e di consulenza legale ed un ufficio economico e coloniale, che avranno ciascuno un direttore.

Tali uffici sono creati agli scopi e per i fini di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1926 ed alla loro vita provvederà la Confederazione con i fondi di cui all'art. 18, 2° comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Altri uffici, enti ed istituti possono essere creati per gli stessi fini con deliberazione del Comitato di presidenza. Tutti tali uffici speciali, enti o istituti svolgono la loro opera in diretto contatto con la Confederazione e sono posti sotto l'alta vigilanza del presidente generale della stessa.

CONTRIBUTI E SPESE.

Art. 42.

I contributi sono legali e suppletivi.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi legali la Confederazione potrà dare norme ed istruzioni alle Federazioni dipendenti nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termini di legge.

I contributi suppletivi sono pagati soltanto dai soci e saranno riscossi dalle Federazioni dipendenti nella misura e con le modalità che saranno approvate dal presidente della Confederazione. Con sua deliberazione il presidente generale, udito il Comitato di presidenza della Confederazione, potrà richiedere alle Federazioni dipendenti contributi suppletivi. L'importo non potrà essere superiore a quanto complessivamente le Federazioni stesse percepiscono per i contributi legali. L'importo della tessera confederale annuale è devoluto alla Confederazione e non potrà superare il prezzo massimo di lire venti per ogni tessera.

Art. 43.

Le Federazioni provinciali hanno l'obbligo di compilare al principio di ogni anno:

a) un ruolo degli iscritti;

b) un ruolo dei soci.

La Federazione provinciale curerà inoltre l'approvazione e la riscossione dei ruoli degl'iscritti, nei modi stabiliti dalla legge 3 aprile 1926, e dal relativo regolamento, nonchè la riscossione diretta dei ruoli dei soci, insieme all'importo della tessera confederale.

Art. 44.

Le Federazioni provinciali sono responsabili degli incassi; per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà provveduto con regolamento a parte.

Art. 45.

La Confederazione ha diritto di ispezione anche contabile nelle organizzazioni dipendenti, le quali a tal fine hanno l'obbligo di porre a disposizione dei funzionari, a ciò delegati, tutti i registri e documenti in loro possesso.

LA DISCIPLINA CONFEDERALE.

Art. 46.

La disciplina confederale si esercita a mezzo:

a) della censura ai presidenti federali;

b) della sospensione dalla carica e dalle funzioni degli stessi;

c) della revoca degli stessi;

d) della sospensione delle organizzazioni dipendenti dai diritti confederali.

Art. 47.

La censura si applica dal presidente della Confederazione ai dirigenti delle Federazioni che non accudiscano con zelo agli obblighi derivanti dalle leggi, statuto e regolamento ed in genere alle disposizioni del presidente della Confederazione.

Art. 48.

La sospensione si applica dallo stesso presidente della Confederazione, udito il Comitato di presidenza, in caso di recidiva per i fatti di cui all'articolo precedente e di violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, regolamenti ed istruzioni confederali, o per qualsiasi altro atto che produca danno morale o materiale alla Federazione od alla Confederazione.

La sospensione non può superare un periodo di sei mesi.

Il presidente generale provvede alla temporanea sostituzione.

Art. 49.

La revoca è deliberata dal Comitato di presidenza, quante volte alcuno dei casi previsti negli articoli precedenti rivesta carattere di gravità, o per qualsiasi atto o fatto che renda il dirigente incompatibile con la carica di cui è investito.

Art. 50.

La sospensione delle organizzazioni dipendenti dai diritti confederali è deliberata dal Comitato di presidenza della Confederazione, quante volte la loro condotta sia tale da rendere necessario tale provvedimento per impedire che sia portato grave nocumento agli interessi morali o materiali della organizzazione federale o confederale, oppure questo nocumento sia stato portato, o vi sia reiterata infrazione degli obblighi legali, statutari e regolamentari.

Nei casi più gravi il presidente della Confederazione può proporre ai competenti organi dello Stato lo scioglimento delle organizzazioni dipendenti.

Art. 51.

Nei casi di revoca e sospensione di cui ai due precedenti articoli il presidente della Confederazione nomina un commissario straordinario scegliendolo in un elenco approvato dal Ministro per le corporazioni.

Il commissario esercita tutte le funzioni proprie del presidente, o del presidente e del Consiglio. Alle sue spese ed indennità si provvederà sui fondi federali.

Il commissario non può durare in carica oltre sei mesi, al termine dei quali provvederà, se del caso, alla ricostituzione degli organi dirigenti.

La Confederazione provvederà parimenti alla nomina del nuovo presidente, salva la approvazione a norma di legge.

Art. 52.

Contro i provvedimenti di carattere disciplinare è ammesso ricorso esclusivamente al Ministro per le corporazioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 53.

Le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli competono ai presidenti delle Federazioni provinciali nei confronti dei dirigenti delle Sezioni e Gruppi, udito il Consiglio federale e salva la approvazione del presidente della Confederazione.

Art. 54.

I provvedimenti di cui agli articoli dal 46 al 50 non escludono l'azione per eventuali danni.

Art. 55.

Nessuno dei provvedimenti di cui agli articoli dal 46 al 50 potrà essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti, salvo casi di carattere urgente.

Art. 56.

Su proposta del presidente generale il Consiglio confederale può apportare modifiche al presente statuto, salvo l'approvazione a norma di legge.

Art. 57.

In quanto non è previsto dal presente statuto si provvederà in conformità delle disposizioni della legge 3 aprile 1926 e del regolamento 1° luglio 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Elenco delle Federazioni provinciali fasciste dei commercianti delle quali è concesso il riconoscimento giuridico.

PIEMONTE.

1. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Alessandria.
2. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Cuneo.
3. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Novara.
4. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Torino.

LIGURIA.

5. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Genova.
6. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Imperia.
7. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Spezia.

LOMBARDIA.

8. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Brescia.
9. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Cremona.
10. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Milano.
11. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Pavia.
12. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Sondrio.

VENEZIA TRIDENTINA.

13. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Trento.

VENETO.

14. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Belluno.
15. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Padova.
16. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Rovigo.
17. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Treviso.
18. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Venezia.
19. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Verona.
20. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Vicenza.

VENEZIA GIULIA.

21. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Fiume.
22. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Pola.
23. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Trieste.
24. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Udine.

DALMAZIA.

25. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Zara.

EMILIA.

26. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Bologna.
27. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Ferrara.
28. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Parma.
29. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Piacenza.
30. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Ravenna.
31. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Reggio Emilia.

TOSCANA.

32. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Arezzo.
33. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Firenze.
34. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Livorno.
35. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Massa Carrara.
36. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Pisa.
37. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Siena.

MARCHE.

38. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Ancona.
39. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Ascoli Piceno.
40. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Pesaro Urbino.

UMBRIA.

41. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Perugia.

ABRUZZI.

42. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Aquila.
43. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Chieti.
44. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Teramo.

LAZIO.

45. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Roma.

CAMPANIA.

46. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Avellino.
47. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Benevento.
48. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Napoli.
49. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Salerno.

PUGLIE.

50. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Bari.
51. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Foggia.
52. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Lecce.
53. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Taranto.

CALABRIA.

54. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Reggio Calabria.

SICILIA.

55. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Caltanissetta.
56. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Catania.
57. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Girgenti.
58. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Messina.
59. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Palermo.

SARDEGNA.

60. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Cagliari.
61. Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Sassari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2134.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. **1804.**

Riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda e la dichiarazione suppletiva nelle date 3 settembre e 1° ottobre 1926 con le quali la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori chiede, a norma di legge, il riconoscimento proprio, delle Federazioni provinciali e dei Sindacati provinciali aderenti, come nell'elenco da essa allegato;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 13, comma 2°, 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della quale viene approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono parimenti riconosciute, ai sensi ed agli effetti della legge e del regolamento citati, le Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori e i Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori, aderenti alla Confederazione e indicati nell'elenco allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con la condizione che gli statuti delle dette Associazioni siano presentati al Ministero delle corporazioni entro il termine di giorni trenta dalla data del presente decreto, per l'approvazione e pubblicazione, con le modificazioni atte a coordinarli con la legge e il regolamento suaccennati.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti della Confederazione, delle Federazioni e dei Sindacati, ad essa come sopra aderenti.

Art. 2.

Sono delegate alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, in confronto delle dipendenti Associazioni, di sopra riconosciute, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, restando attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a termine dell'art. 30, ultimo comma, del suddetto regolamento.

Sono direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni di esse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè la facoltà stabilita dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento e quella di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 157. — COOP

Statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

TITOLO I.

Costituzione e sede.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 41 del regolamento per l'applicazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, è costituita una Associazione di grado superiore intitolata: « Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ».

Con la denominazione di agricoltori s'intendono indicati tutti i gestori delle aziende della produzione biologica del suolo.

La Confederazione, considerando la proprietà non solo come dominio assoluto delle persone sulle cose, ma anche come una funzione sociale, e la produzione agricola non solo come fonte di ricchezza ma altresì come un dovere verso la Nazione, intende sempre di ispirare i rapporti fra le proprie Associazioni e quelle di lavoratori al concetto di collaborazione.

Art. 2.

La Confederazione è costituita dalle Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori (Associazioni sindacali di grado superiore) una per ciascuna Provincia, le quali sono, a loro volta, costituite dalle seguenti Associazioni sindacali unitarie:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti;

2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori;

3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate;

4. Unioni provinciali di imprese cooperative esercenti aziende agricole.

Tali Associazioni unitarie provinciali sono inscindibili sindacalmente e amministrativamente.

In casi speciali, riconosciuti dalla Giunta esecutiva della Confederazione, possono avere Sezioni o Uffici circondariali, mandamentali, comunali o intercomunali, ma l'unità sindacale e amministrativa deve restare intatta.

Art. 3.

L'ammissione ai Sindacati è condizionata alla corrispondenza delle persone a quanto prescrive l'art. 1 del regolamento (R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130).

Possono essere ammessi al Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti, gli agricoltori che, come proprietari, fittavoli o enfiteuti, conducono un'azienda agricola servendosi esclusivamente del lavoro manuale di coloni o di operai comunque ricompensati, estranei alla propria famiglia.

Possono essere ammessi al Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori, gli agricoltori che, come proprietari, fittavoli o enfiteuti, conducono un'azienda agricola o coltivano terreno di gestione propria, valendosi, per tutte o per una parte delle opere, del lavoro manuale proprio o dei membri della propria famiglia.

Posono essere ammessi al Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate, coloro che posseggono terreni comunque produttivi, classificati o classificabili in catasto, concessi ad altri in affitto o in enfiteusi.

Le società, escluse le cooperative di conduzione di aziende agricole, gli istituti e gli enti non compresi fra quelli di cui l'art. 3 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; le proprietà e le aziende individuali, sono ammessi ai Sindacati e sono rappresentati da persona validamente delegata.

Quando sorga dubbio sulla ammissibilità di una persona, società o ente all'uno o all'altro Sindacato provinciale, decide il Consiglio direttivo della Federazione provinciale.

Art. 4.

Aderiscono alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori:

Le Associazioni o Organizzazioni di attività collegate alla agricoltura o affini all'agricoltura; le Associazioni cooperative (escluse quelle di cui al n. 4 dell'art. 2) mutue od affini, i Sindacati di produzione, i consorzi, gli istituti e gli enti che, volontariamente o in forza di leggi speciali, gli agricoltori formano per l'incremento di determinate produzioni o per la tutela di loro speciali interessi materiali o morali o per scopi di assistenza e di istruzione.

Tali organismi aderenti sono raggruppati nelle seguenti categorie:

a) Bonifica e trasformazioni fondiarie;

b) Foreste;

c) Acquicultura, pesca e caccia;

d) Società cooperative o affini per l'acquisto e per la produzione dei materiali utili all'agricoltura e per la vendita dei prodotti;

e) Società cooperative ed affini per la trasformazione dei prodotti agricoli;

f) Società mutue ed affini per le assicurazioni;

g) Sindacati e consorzi di produzione;

h) Associazioni, istituti o enti di educazione, istruzione, assistenza tecnica e legale degli agricoltori.

Ciascuna di queste categorie deve avere, normalmente, un'unica Organizzazione o Federazione nazionale. In casi speciali, col voto favorevole della Giunta esecutiva e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, può concedersi che le Associazioni, istituti o enti compresi in una di queste categorie, costituiscano più di una Organizzazione o Federazione nazionale.

L'adesione delle Organizzazioni o Federazioni nazionali suddette deve risultare da una convenzione scritta, regolarmente approvata dalla Giunta esecutiva della Confederazione e dall'organo competente della Organizzazione o Federazione aderente.

Parimenti, a mezzo di convenzione scritta regolarmente approvata, aderiscono gli organismi associativi, enti o istituti di cui alla prima parte di questo art. 4, che non abbiano Organizzazione o Federazione nazionale.

Questi ultimi organismi possono aderire direttamente alle Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori con convenzioni approvate secondo lo statuto di queste.

Le convenzioni regoleranno i rapporti, economici e funzionali, fra gli enti aderenti e gli organismi sindacali.

Art. 5.

I Sindacati provinciali eleggono, con le modalità fissate dai loro statuti, ciascuno per ciascuna provincia, il loro presidente. La nomina è valida quando ha l'approvazione della Giunta esecutiva della Confederazione e sia inoltre approvata a norma di legge.

Le Federazioni provinciali sono presiedute ciascuna da un presidente nominato dal presidente della Confederazione. La nomina non è valida se non ha l'approvazione a norma di legge.

L'approvazione per la nomina dei presidenti deve essere chiesta al Ministero delle corporazioni dal presidente della Confederazione.

Art. 6.

La Confederazione nazionale degli agricoltori ha sede in Roma, e spiega la sua attività su tutto il territorio nazionale.

Con deliberazione del Consiglio nazionale, su proposta del presidente, possono essere istituite sedi staccate o succursali nel territorio nazionale ed anche uffici di studio e di assistenza nelle Colonie.

TITOLO II.

Scopi.

Art. 7.

Scopi della Confederazione sono:

1° Rappresentare gli agricoltori italiani nella loro funzione di datori di lavoro agricolo e tutelarne, nei limiti imposti dal superiore interesse della Nazione e dal concetto fascista di collaborazione, gli interessi rispetto alle Associazioni sindacali di pari grado degli operai agricoli; dare alle Federazioni e ai Sindacati dipendenti le direttive generali, sia in ordine economico che in ordine sindacale, intervenendo nelle trattative per il necessario coordinamento; compiendo opera di amichevole compositore nelle vertenze di qualsiasi natura che sorgessero internamente fra gli organi sindacali o aderenti, esternamente fra questi e quelli degli operai agricoli;

2° Elevare e diffondere anche col mezzo della stampa il concetto della importanza dell'agricoltura nella Nazione, sia come fonte massima di ricchezza, sia come scuola di vita semplice, sana e morale, e ciò perchè il popolo italiano si volga sempre più verso le sue antiche origini rurali e tragga dalla vita rustica fondamentali elementi della sua grandezza;

3° Rappresentare gli agricoltori italiani e tutelarne, in ogni sede opportuna, gli interessi morali e materiali in armonia con gli interessi generali della Nazione;

4° Sviluppare sempre più negli agricoltori la coscienza dei loro doveri e delle loro responsabilità, come gestori del massimo patrimonio nazionale;

5° Ottenere l'aumento della produzione agricola e l'abbassamento dei costi di produzione e a questo scopo:

promuovere la trasformazione fondiaria; la conservazione e l'incremento del patrimonio forestale; il migliora-

mento zootecnico; il perfezionamento dei metodi culturali; il miglioramento qualitativo dei prodotti; il miglioramento delle industrie agricole; il conveniente smercio dei prodotti; il credito agrario, ecc;

promuovere la costituzione e lo sviluppo degli organi associativi degli agricoltori che sotto la forma di sindacati di produzione, cooperative, mutue, società di fatto, enti o istituti, si propongono questi scopi, coordinandone le funzioni acciocchè la loro azione risulti più efficace e sia sempre in armonia con gli interessi generali dell'agricoltura e della Nazione.

TITOLO III.

Organi sociali.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) l'assemblea generale dei delegati;
b) il Consiglio nazionale;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente con l'Ufficio di presidenza;
e) la Commissione di finanza;
f) il direttore generale con gli uffici.

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli iscritti alle Associazioni sindacali unitarie.

Assemblea generale dei delegati.

Art. 9.

L'assemblea generale dei delegati è formata:

a) dai membri del Consiglio nazionale della Confederazione che non siano presidenti di Federazione provinciale;

b) dai delegati di ciascuna Federazione provinciale;

Ciascuna Federazione avrà da 3 a 7 delegati. Il numero per ciascuna Provincia sarà fissato dalla Giunta esecutiva della Confederazione sulla base dei contributi legali pagati, globalmente, da ciascuna Provincia. Tale numero dovrà essere approvato dal Ministero delle corporazioni.

Ciascuna Federazione distribuirà i suoi delegati fra i tre Sindacati provinciali e l'Unione delle cooperative di conduzione in rapporto ai contributi legali pagati da ciascuna Associazione.

Il presidente della Federazione provinciale è, di diritto, fra i delegati rappresentanti del Sindacato al quale egli è inscritto.

c) dai delegati dei Sindacati direttori tecnici e amministrativi e affini delle aziende agricole, due per ciascuna Regione;

d) dai delegati delle Organizzazioni, Associazioni, ecc., aderenti, nel numero fissato per ciascuna dalla convenzione di cui all'art. 4 di questo statuto.

Tale numero, tuttavia, non è assoluto ma è relativo perchè il numero dei delegati delle Organizzazioni aderenti, compresi quelli dei tecnici agricoli, non potrà mai essere, globalmente, superiore ai tre quarti del numero totale dei delegati delle Federazioni provinciali.

Il regolamento per l'applicazione di questo statuto stabilirà le modalità ed i termini per queste assegnazioni di delegati. Tale regolamento deve essere approvato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Sulle questioni riguardanti i rapporti collettivi di lavoro, hanno voto deliberativo soltanto i delegati delle Federazioni provinciali ed i membri del Consiglio nazionale, esclusi, a norma di legge, i delegati dei proprietari di terre con beni affittati.

Art. 11.

Ciascun delegato ha un voto.

Art. 12.

Un delegato può rappresentarne altri della medesima categoria e la rappresentanza deve essere conferita con lettera firmata dal delegato che si fa rappresentare, e controfirmata pel visto dal presidente della Federazione provinciale della Provincia nel cui territorio risiede, agli effetti sindacali, colui che si fa rappresentare.

Art. 13.

I direttori delle Federazioni e delle Organizzazioni ammesse direttamente e i funzionari di grado superiore della Confederazione, quando non sono delegati, hanno diritto di assistere alle assemblee e di prendere parte alle discussioni, senza voto.

Art. 14.

L'assemblea generale dei delegati si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro i primi tre mesi dell'esercizio finanziario.

Il luogo e il tempo dell'adunanza e l'ordine del giorno vengono fissati dal Consiglio nazionale.

L'assemblea può essere convocata straordinariamente per deliberazione del Consiglio nazionale o della Giunta esecutiva, o quando ne faccia domanda scritta e motivata, diretta alla Giunta, la Commissione di finanza, o lo chiedano con motivazione almeno un terzo delle Federazioni provinciali.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutte le Associazioni e Organizzazioni aventi diritto di nominare delegati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto per la prima che per la seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata nel medesimo giorno della prima, ma almeno tre ore dopo.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta cinque giorni prima, ma in tal caso l'assemblea, prima di iniziare i suoi lavori, deve ratificare la validità della convocazione.

Art. 15.

L'assemblea generale è valida in prima convocazione quando i delegati presenti dispongano almeno della metà dei voti totali; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai delegati presenti.

Art. 16.

Hanno diritto di voto le Associazioni e Organizzazioni che sono in regola col pagamento dei contributi legali e volontari e che abbiano comunicato alla Confederazione, nei limiti di tempo e con le modalità indicate dal regolamento, le notizie e i dati necessari alla determinazione del numero dei delegati ai quali ha diritto ciascuna Organizzazione.

Art. 17.

L'assemblea generale dei delegati è presieduta di diritto dal presidente della Confederazione; in caso di mancanza o

di impedimento, da uno dei vice presidenti delegato dal presidente, o, in difetto, dal più anziano tra i vice presidenti presenti.

Chi presiede l'assemblea può farsi temporaneamente sostituire da un altro vice-presidente.

In mancanza del presidente e dei vice-presidenti, l'assemblea è presieduta provvisoriamente, per l'insediamento, dal delegato più anziano ed elegge a maggioranza di voti presenti colui che deve presiedere.

Art. 18.

Le votazioni si fanno, normalmente, per appello nominale.

Sono ammesse le votazioni per acclamazione quando nessuno dei presenti si oppone.

Sono ammesse le votazioni per alzata di mano con prova e controprova. In questo caso, quando, a giudizio del presidente, la differenza fra maggioranza e minoranza non è evidente, si ripeterà la votazione per divisione.

Nei casi dubbi, si ripeterà la votazione per appello nominale.

Art. 19.

L'assemblea generale dei delegati:

a) discute ed approva i bilanci;

b) discute ed approva la relazione della Giunta esecutiva;

c) formula i suoi voti sulle questioni generali o particolari che interessano l'agricoltura e gli agricoltori, poste all'ordine del giorno;

d) approva il regolamento per l'applicazione dello statuto, e, secondo le disposizioni dell'art. 74, le modificazioni a questo statuto;

e) convalida, con voto complessivo, il Consiglio nazionale quale risulta dalle disposizioni dell'art. 20 di questo statuto;

f) nomina il presidente della Confederazione, salvo l'approvazione a norma di legge;

g) nomina il presidente della Commissione di finanza;

h) decide, nei casi controversi posti all'ordine del giorno, sulla ammissione o sulla espulsione di Associazioni di grado superiore o unitarie.

Consiglio nazionale.

Art. 20.

Il Consiglio nazionale è formato:

a) dai presidenti delle Federazioni provinciali, ciascuno dei quali ha un voto ogni 10,000 lire o frazione di 10,000 di contributo globale che i Sindacati della sua Provincia pagano alla Confederazione;

b) da un delegato per ciascuna delle Organizzazioni aderenti di cui da *a*) ad *h*) dell'art. 4 di questo statuto; tale delegato ha il numero di voti fissato nella rispettiva convenzione, come è detto al penultimo capoverso dell'art. 9 di questo statuto;

c) da tre rappresentanti dei tecnici agricoli direttori di aziende o affini, nominati dall'Associazione nazionale che detti tecnici costituissero o per *referendum* fra i loro Sindacati provinciali. I tre rappresentanti hanno un voto per ciascuno;

d) dai membri della Giunta esecutiva che non entrino nel Consiglio in forza di quanto è detto in *a*), *b*), *c*), di questo articolo. Essi hanno un voto per ciascuno.

Art. 21.

Nelle questioni riguardanti i rapporti collettivi di lavoro hanno voto deliberativo soltanto i consiglieri eletti dai Sindacati provinciali degli agricoltori conduttori di azienda, dalla Unione provinciale delle cooperative esercenti aziende agricole e dal Sindacato dei tecnici agricoli, nonchè i membri della Giunta esecutiva rappresentanti detti Sindacati.

Il voto motivato dei consiglieri rappresentanti i tecnici agricoli deve essere espressamente messo a verbale.

Il presidente della Commissione di finanza e il direttore generale della Confederazione, assistono alle sedute del Consiglio nazionale, con voto consultivo.

Il direttore generale è segretario del Consiglio nazionale.

Art. 22.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal presidente della Confederazione, o, in sua assenza, da uno dei vice-presidenti. In caso di mancanza di questi, si segue il disposto dell'articolo 17, ultimo capoverso.

Art. 23.

Il Consiglio nazionale nomina nel suo seno cinque vice-presidenti, la cui nomina deve essere ratificata dal Ministro per le corporazioni, scegliendoli in modo che siano rappresentate da essi, l'Italia Settentrionale, l'Italia Centrale e l'Italia Meridionale con le Isole, nonchè equamente le tre categorie che formano i Sindacati provinciali.

Art. 24.

Il Consiglio nazionale e i vice-presidenti restano in carica due anni. Gli eletti sono rieleggibili.

Art. 25.

Il Consiglio nazionale si riunisce quante volte la Presidenza lo ritenga opportuno o ne facciano domanda la Commissione di finanza o almeno 15 dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione indicanti il tempo ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno, debbono essere inviati per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di urgenza possono essere fatte convocazioni nel termine di cinque giorni. Le sedute sono valide, qualsiasi il numero degli intervenuti, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 26.

Il Consiglio nazionale:

1° è il Corpo consultivo del presidente e della Giunta esecutiva per tutto ciò che ha attinenza all'indirizzo della Confederazione e alle deliberazioni dell'assemblea dei delegati;

2° approva i bilanci e la relazione della Giunta esecutiva;

3° compie tutte le funzioni demandate al Consiglio da questo statuto e dal regolamento;

4° nomina i cinque vice-presidenti, scegliendoli, in modo che siano rappresentati il Settentrione, il Centro e il Mezzogiorno e le Isole, nonchè le tre categorie costituenti i tre Sindacati fondamentali;

5° nomina i due membri della Commissione di finanza e il presidente e i due membri fissi della Commissione disciplinare;

6° risolve, quando sono di sua competenza, le questioni poste dalla Giunta esecutiva o demandategli dall'assemblea dei delegati;

7° nomina i delegati al Consiglio della Corporazione.

Giunta esecutiva.

Art. 27.

La Giunta esecutiva è formata:

a) dal presidente della Confederazione;

b) dai cinque vice-presidenti;

c) da 18 rappresentanti dei Sindacati o Unioni provinciali, scelti in modo che risultino equamente rappresentate l'Italia Settentrionale, la Centrale e la Meridionale con le Isole, e parimenti equamente rappresentate le quattro categorie che formano i tre Sindacati provinciali e la Unione provinciale. Tali rappresentanti sono designati dal Consiglio nazionale e sono eletti quando abbiano avuta la convalida del Ministero;

d) da otto rappresentanti delle Organizzazioni o Società aderenti, nominati dal presidente fra le persone indicate dalle Organizzazioni e Società aderenti;

e) dal presidente della Commissione di finanza.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 28.

La Giunta è presieduta dal presidente della Confederazione, e, in caso di assenza, analogamente a quanto dispone l'art. 17.

Art. 29.

La Giunta esecutiva si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo chiedano almeno sei dei suoi membri o la Commissione di finanza.

Le riunioni sono valide, qualsiasi il numero delle persone presenti, trascorsa un'ora da quella indicata per la convocazione.

Nelle votazioni, quando una deliberazione qualsiasi ha parità di voti pro e contro, prevale il voto del presidente.

Art. 30.

La Giunta esecutiva:

1° coopera col presidente e secondo le sue direttive a tradurre in atto le deliberazioni dell'assemblea dei delegati e del Consiglio nazionale;

2° prende le deliberazioni in ordine ai poteri che le sono attribuiti da questo statuto, e, in caso di urgenza, anche quelle del Consiglio nazionale e dell'assemblea, delle quali deliberazioni deve poi chiedere la sanatoria al Consiglio o all'assemblea secondo la competenza;

3° nomina o designa i rappresentanti degli agricoltori nelle Commissioni, Consigli, Comitati, ecc.;

4° nomina il personale di grado superiore;

5° esercita le funzioni di vigilanza e di tutela sulle Associazioni dipendenti quando ne sia delegata la facoltà alla Confederazione dal decreto di riconoscimento giuridico a norma dell'art. 37 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Del presidente.

Art. 31.

Il presidente è capo della Confederazione ed ha l'alta sorveglianza e la direzione di tutti gli organi dipendenti;

provvede a mantenere il coordinamento nelle funzioni dei Sindacati, Federazioni e Organizzazioni aderenti;

nomina il presidente della Federazione provinciale per ciascuna provincia;

convalida la nomina dei due componenti la Giunta esecutiva designati dal Consiglio nazionale a rappresentare nella Giunta le tre categorie che formano i Sindacati provinciali;

nomina, sentite le Organizzazioni aderenti interessate, i cinque rappresentanti di queste nella Giunta esecutiva;

ha la firma per la Confederazione e la rappresenta rispetto allo statuto, alle altre Organizzazioni sindacali e ai terzi;

ha diritto di assistere alle adunanze di qualsiasi grado dei Sindacati provinciali e delle Federazioni provinciali;

può delegare alcune sue funzioni e la firma per gli atti di ordinaria amministrazione a uno dei vice-presidenti e al direttore generale.

Tali deleghe debbono risultare o da lettere del presidente o dai verbali dell'Ufficio di presidenza o della Giunta esecutiva.

Ufficio di presidenza.

Art. 32.

E' formato dal presidente, da due dei cinque vice-presidenti, alternantisi per turno ciascuno ogni tre mesi, e dal direttore generale.

Per la prima volta il turno dei vice-presidenti è iniziato da due, scelti dal presidente, sentiti i cinque vice-presidenti; uno dei due, estratto a sorte, resta in carica sei mesi.

L'Ufficio di presidenza assiste il presidente col proprio parere.

Commissione di finanza.

Art. 33.

La Commissione di finanza è formata da un presidente eletto dall'assemblea dei delegati e da due membri eletti dal Consiglio nazionale.

La Commissione di finanza ha le attribuzioni demandate dal Codice di commercio al Collegio dei sindaci delle società anonime.

Il presidente della Commissione di finanza è membro di diritto della Giunta esecutiva, può farsi sostituire con incarico scritto da uno dei due colleghi della Commissione.

La Commissione intera ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio nazionale dell'assemblea dei delegati e di prendere la parola.

Art. 34.

La Commissione di finanza controlla l'andamento finanziario, amministrativo e contabile della Confederazione, e fa le sue osservazioni per iscritto direttamente al presidente.

Esamina i bilanci e li controlla in confronto alle registrazioni e ai documenti contabili e amministrativi e accompagna i bilanci al Consiglio nazionale e all'assemblea dei delegati, con una relazione.

Competenze dei dirigenti.

Art. 35.

Le cariche di membro dell'assemblea dei delegati e del Consiglio nazionale sono gratuite. Tuttavia ai componenti possono essere rimborsate le spese di viaggio che saranno, per l'assemblea dei delegati, a carico delle Federazioni provinciali e delle Organizzazioni aderenti, per il Consiglio nazionale a carico della Confederazione.

Al presidente, ai vice-presidenti e ai componenti la Giunta esecutiva e la Commissione di finanza, oltre al rimborso delle spese di viaggio compete un gettone di presenza per ciascuna adunanza. Può essere fissato un compenso fisso

per il presidente e per quei membri della Giunta che, per incarichi speciali, debbono risiedere in permanenza o con notevole frequenza, fuori della loro residenza abituale, o che, per eseguire il loro cómpito nell'interesse della Confederazione, debbono trascurare i propri interessi.

Tali compensi sono fissati, volta per volta, dal Consiglio nazionale.

Direttore generale.

Art. 36.

Il direttore generale, sotto l'alta vigilanza del presidente:

1° provvede ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea, della Giunta e della Presidenza;

2° dirige tutti gli uffici della Confederazione secondo le direttive fissate dagli organi superiori;

3° compie le funzioni specialmente delegategli dal presidente;

4° assiste alle riunioni dell'assemblea, del Consiglio nazionale, della Giunta esecutiva, con funzioni di segretario. Ha diritto di assistere alle riunioni delle Federazioni provinciali nonchè a quelle degli Organismi aderenti quando si tratti di disciplina che vincola la libertà dei soci, riguardo alla coltivazione e alla vendita dei prodotti.

Art. 37.

Le nomine dei funzionari tutti della Confederazione debbono essere comunicate al Ministero delle corporazioni e si ritengono approvate quando il Ministero non ponga il suo veto entro 30 giorni dalla comunicazione.

I funzionari ed impiegati di qualsiasi grado appartenenti alla Confederazione, alle Federazioni ed ai Sindacati, debbono accettare di essere considerati come volontari della idea sindacale fascista e, come tali, di non essere sottoposti alle norme legislative e alle consuetudini che regolano il rapporto di impiego.

Uffici.

Art. 38.

Gli uffici, alla diretta dipendenza del direttore generale, sono organizzati secondo la pianta organica e le norme fissate nel regolamento.

Fra gli uffici debbono essere compresi i seguenti:

a) *Ufficio organizzazione*: per i rapporti sindacali e disciplinari con i Sindacati provinciali o le Federazioni provinciali; con gli organi dello Stato e del Partito;

b) *Ufficio tecnico-economico*: per i rapporti relativi all'indirizzo tecnico-economico e ai problemi interessanti la economia e la tecnica agricola, con i Sindacati provinciali e le loro Federazioni; con le Organizzazioni aderenti; con gli organi dello Stato;

c) *Ufficio stampa*: per tutto quanto riguarda la stampa periodica, la propaganda generale e la raccolta delle pubblicazioni interessanti le varie funzioni della Confederazione;

d) *Ufficio amministrativo e contabile*: per tutte le funzioni di amministrazione interna e per la regolare tenuta dei libri.

A questo Ufficio deve appartenere l'Ufficio cassa. Il servizio di cassa deve essere affidato ad un cassiere responsabile, con congrua cauzione determinata dalla Giunta esecutiva.

Consiglio superiore tecnico-economico.

Art. 39.

Il Consiglio superiore tecnico-economico è formato da tre persone di riconosciuta competenza superiore in ordine ai problemi scientifici, economici e tecnici che interessano l'agricoltura, nominate dalla Giunta esecutiva.

Per lo studio di determinati problemi, il Consiglio può essere integrato chiamando, volta per volta, nel suo seno persone specificatamente competenti del problema di cui si tratta. Tali persone sono indicate dal Consiglio superiore tecnico-economico e chiamate per lettera dal presidente.

Art. 40.

Il Consiglio superiore tecnico-economico è corpo consultivo che deve essere sentito sulle direttive tecnico-economiche della Organizzazione degli agricoltori e sul programma dei convegni e congressi.

Art. 41.

Il presidente della Confederazione o chi per lui, il direttore generale e il direttore dell'Ufficio tecnico-economico, quando non siano membri del Consiglio superiore, hanno diritto di assistere, prendendo parte alla discussione, alle riunioni del Consiglio stesso.

I tre consiglieri superiori hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea generale dei delegati e del Consiglio nazionale e di prendervi la parola. Ai convegni e congressi hanno diritto di parola e di voto.

Le persone chiamate ad integrare il Consiglio superiore, hanno i medesimi diritti quando si tratta delle questioni per le quali furono chiamate.

Art. 42.

Ai consiglieri superiori tecnico-economici e alle persone chiamate nel Consiglio, compete il rimborso delle spese di viaggio e permanenza fuori della loro sede abituale, più un gettone di presenza per ogni riunione, da fissarsi dalla Giunta esecutiva.

TITOLO IV.

Del coordinamento.

Art. 43.

Agli effetti del coordinamento nelle funzioni dei Sindacati e loro Federazioni, delle Organizzazioni, Società, ecc., che costituiscono la Confederazione o vi aderiscono, la Confederazione stessa è organo gerarchicamente superiore.

Gli statuti dei Sindacati provinciali e dell'Unione provinciale e delle Federazioni provinciali debbono essere approvati oltrechè dalla Giunta esecutiva anche a norma di legge.

I tre Sindacati provinciali, l'Unione provinciale e le Federazioni provinciali, debbono seguire le direttive della Confederazione, sia per quanto riguarda i rapporti collettivi di lavoro, sia per quanto riguarda il raggiungimento degli scopi sindacali ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'art. 7 di questo statuto.

Le Associazioni cooperative, mutue ed affini; i Sindacati di produzione; i consorzi, gli istituti e gli enti aderenti, debbono seguire le direttive della Confederazione solo per quanto riflette l'attività in ragione della quale sono aderenti alla Confederazione.

Tutti gli organismi sindacali o associativi aderenti, nei loro rapporti con le altre Confederazioni nazionali, con le

Organizzazioni da queste dipendenti e con gli organi dello Stato, debbono agire di intesa con la Confederazione, e pel tramite di questa.

Art. 44.

Nessuna ingerenza diretta ha la Confederazione nella gestione aziendale delle Associazioni, consorzi, istituti o enti aderenti, o nell'esercizio delle funzioni che ad esse fossero demandate da leggi dello Stato.

Art. 45.

Il presidente della Federazione provinciale dei Sindacati agricoltori è investito della funzione di curare direttamente il continuo contatto e il collegamento fra la Federazione e tutte le Associazioni, consorzi, istituti o enti aderenti alla Confederazione e residenti in Provincia, allo scopo di ottenere il necessario coordinamento nelle funzioni e l'appoggio reciproco che le varie Organizzazioni degli agricoltori disciplinate nella Confederazione possono e debbono darsi. Pertanto, gli statuti delle Federazioni provinciali debbono contenere disposizioni che consentano di avere negli organi direttivi una congrua rappresentanza delle Associazioni locali aderenti, sempre limitata nel numero e nelle funzioni analogamente a quanto dispone questo Statuto nei rapporti centrali.

TITOLO V.

Della disciplina.

Art. 46.

Le Associazioni sindacali unitarie e di grado superiore aderenti alla Confederazione quando, dopo richiamo per lettera, non seguano le direttive indicate dalla Confederazione, o danneggino comunque la disciplina sindacale o vengano meno ai doveri verso la Nazione o verso il Fascismo, sono soggette a provvedimenti disciplinari così graduati:

1° ammonizione scritta, diretta al presidente o singolarmente a tutti i dirigenti;

2° censura, da pubblicarsi a mezzo della stampa;

3° sospensione temporanea dalla carica dei dirigenti;

4° destituzione dei dirigenti;

5° sospensione della Associazione sindacale dal partecipare all'attività confederale per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;

6° espulsione della Associazione sindacale e relativo scioglimento.

I provvedimenti indicati ai nn. 5, 6 importano necessariamente la destituzione dei dirigenti.

Art. 47.

I provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 si applicano su conforme parere della Commissione disciplinare che, prima di pronunciarsi, dovrà sentire gli interessati.

I provvedimenti sono emanati dalla Presidenza, che dovrà darne immediata notizia al Ministero delle corporazioni.

Per i provvedimenti di cui ai nn. 5, 6 dovrà la Presidenza darne avviso anche al Prefetto della Provincia.

I provvedimenti disciplinari sono soggetti a ricorso, per quelli indicati ai nn. 1, 2 e 3 alla Giunta esecutiva; per quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 alla Giunta esecutiva in primo grado e al Consiglio nazionale in secondo grado.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

Art. 48.

Quando si applicano i provvedimenti disciplinari indicati ai nn. 3, 4, 5 e 6 la Giunta esecutiva deve provvedere immediatamente ad inviare sul posto un commissario munito dei poteri necessari a permettere la continuazione delle funzioni sindacali e amministrative o soltanto amministrative, secondo i casi.

Art. 49.

Alle Associazioni, istituti ed enti aderenti come all'art. 4, si applicano soltanto i provvedimenti 1, 2 e 6. Quest'ultimo si limita alla espulsione.

Della Commissione disciplinare.

Art. 50.

La Commissione disciplinare di cui all'art. 47 di questo statuto è composta da:

un presidente;

due membri,

eletti dal Consiglio nazionale, annualmente;

un rappresentante della categoria o delle categorie cui appartiene la persona o l'Associazione imputata, eletto, caso per caso, dal Ministero delle corporazioni;

un rappresentante della Giunta esecutiva, eletto, caso per caso, da questa.

TITOLO VI.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 51.

I contratti collettivi di lavoro che hanno efficacia su un comprensorio territoriale non superiore alla Provincia, sono di competenza delle Federazioni provinciali dei Sindacati fascisti degli agricoltori.

Tuttavia le Federazioni, prima di iniziare le trattative per la formazione di un nuovo patto di lavoro agricolo o per modificare quello esistente, debbono darne avviso alla Confederazione con una relazione che precisi la situazione di fatto e descriva la condizione ambientale in cui le trattative sono per svolgersi. Le Federazioni provinciali non possono iniziare le trattative senza l'esplicito benestare della Confederazione la quale può, quando lo ritiene opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del patto, e può, in qualsiasi momento, avocare a sè la trattativa.

I patti collettivi di lavoro non sono validi se non sono approvati dalla Confederazione. L'approvazione della Confederazione risulta o dalla firma del presidente o del direttore generale apposta in calce al patto, o dalla lettera di approvazione.

Art. 52.

I contratti collettivi di lavoro agricolo che hanno efficacia su un comprensorio territoriale superiore alla Provincia, sono di competenza della Confederazione nazionale che li tratterà e firmerà a mezzo di una Commissione presieduta dal presidente della Confederazione o dal direttore generale o da persona da loro delegata, e formata da una congrua rappresentanza delle Federazioni provinciali interessate, nominata dal presidente della Confederazione, sentiti i presidenti delle Federazioni interessate.

Art. 53.

Le trattative per la stipulazione di norme generali per i contratti collettivi di lavoro agricolo aventi efficacia su tutta la Nazione, sono di competenza della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Organizzazione corrispondente degli operai agricoli. La Confederazione tratterà a mezzo di una Commissione nominata dal presidente della Confederazione e presieduta dal presidente stesso o dal direttore generale o da persona da loro delegata.

Art. 54.

Il diritto di accedere alla Magistratura del lavoro e la eventuale clausola compromissoria arbitrale, non esonerano le Federazioni e la Confederazione dall'obbligo di esperire le pratiche conciliative, per qualsiasi vertenza collettiva che sorgesse nella formazione o nella esecuzione del contratto collettivo di lavoro, come non esonerano, rispettivamente i Sindacati e le Federazioni, dall'obbligo di prestarsi ai tentativi di conciliazione, intervenendo alle riunioni e fornendo tutti i chiarimenti e i documenti richiesti.

Quando, per qualsiasi causa, non possa raggiungersi l'accordo fra l'Associazione confederata competente e l'Associazione interessata dei lavoratori, l'Associazione confederata ha l'obbligo di rimettere immediatamente la pratica alla Confederazione per gli ulteriori tentativi di conciliazione e di risoluzione.

Art. 55.

Tutte le pratiche conciliative saranno diligentemente raccolte in verbali che, aggiunti alle memorie scritte delle parti e alle deliberazioni degli organi gerarchicamente superiori, debbono essere trasmessi al Ministero delle corporazioni per le ulteriori pratiche conciliative o al presidente della Corte di appello competente o al Collegio degli arbitri.

Art. 56.

Le vertenze individuali debbono essere sottoposte sempre al giudizio di arbitri amichevoli compositori. A tale scopo e con tale veste possono funzionare Commissioni paritetiche permanenti con giurisdizione provinciale, circondariale, mandamentale, comunale, e anche su territorio minore del Comune a seconda della opportunità e degli accordi con gli organi sindacali degli operai agricoli.

Art. 57.

Quando si tratti di contratti di lavoro non prettamente agricolo, interessanti gli agricoltori ed altre categorie di datori di lavoro, la Confederazione nazionale e le Federazioni provinciali interverranno in rappresentanza degli agricoltori a seconda della loro competenza come agli articoli 51, 52, 53 di questo statuto.

TITOLO VII.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 58.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dalla riserva voluta dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

b) dalle somme che, in sede di approvazione di bilancio, l'assemblea generale dei delegati destinasse a formare o speciali riserve o accantonamenti;

c) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque, vengano in possesso della Associazione. Del patrimonio sociale deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario. La riserva di cui in *a*) è vincolata al disposto dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e deve essere investita in titoli del Debito pubblico vincolati.

La riserva e gli accantonamenti di cui in *b*) sono disponibili secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati. In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio sociale rimane vincolato come all'art. 59 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 59.

Le entrate si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

a) i contributi legali imposti secondo le norme dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

b) gli interessi delle somme formanti la riserva di cui al suddetto art. 5 della legge.

Sono entrate straordinarie:

a) i contributi volontari versati dagli iscritti alle Associazioni sindacali unitarie secondo le disposizioni degli statuti e le deliberazioni dei competenti organi sociali;

b) i contributi delle Associazioni, istituti od enti che sono aderenti alla Confederazione in base all'art. 4 di questo statuto;

c) gli interessi delle somme accantonate come all'articolo precedente *sub b*);

d) le somme che vengono incassate dalla Associazione, per qualsiasi titolo, in competenza di bilancio.

Art. 60.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie:

a) l'assegnazione al fondo di riserva, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, di un decimo delle somme riscosse come contributi obbligatori;

b) il contributo al Ministero delle corporazioni (ultimo comma dell'art. 26 del regolamento 1° luglio 1926);

c) i contributi indicati al 3° comma dell'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926;

d) le spese per la organizzazione sindacale (personale di ufficio e di servizio, spese di ufficio, di viaggi, ecc.); le spese per l'assistenza economico-sociale e quelle per la istruzione professionale degli agricoltori;

e) le spese per il funzionamento dei Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori e delle loro Federazioni provinciali.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 61.

Per quanto non è dettagliatamente previsto da questo statuto, le disposizioni riguardanti la competenza amministrativa degli organi sociali verranno stabilite da un regolamento da approvarsi dal Consiglio nazionale su proposta della presidenza.

Art. 62.

L'esercizio finanziario va dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 63.

I bilanci, consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, debbono essere presentati all'assemblea

generale dei delegati che si tiene nei primi tre mesi dell'esercizio.

Il bilancio preventivo dovrà, invece, essere approvato dal Consiglio nazionale e dal Ministero delle corporazioni, prima che si inizi l'esercizio al quale si riferisce.

L'approvazione del Consiglio nazionale e del Ministero delle corporazioni consente l'esercizio provvisorio fino alla approvazione da parte dell'assemblea generale dei delegati.

Art. 64.

I bilanci dei Sindacati provinciali e delle Federazioni provinciali debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta esecutiva della Confederazione.

Pertanto, nei termini prescritti dal regolamento, i bilanci dei Sindacati e delle Federazioni debbono essere trasmessi alla Confederazione accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti e del Consiglio.

La presidenza della Confederazione può, quando voglia, ordinare al Collegio dei revisori dei conti, di fare verifiche e controlli sulla gestione sindacale o federale, senza pregiudizio del suo diritto di mandare ispettori speciali.

La Confederazione, inoltre, esercita sui Sindacati, sull'Unione provinciale e sulla Federazione provinciale, tutte le funzioni di vigilanza e di tutela ai sensi del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto ne ottenga la facoltà dal decreto Reale che le concede il riconoscimento giuridico.

Art. 65.

I termini di presentazione dei bilanci e di convocazione ordinaria dell'assemblea generale dei delegati, possono essere cambiati su proposta del Consiglio nazionale della Confederazione, approvata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 66.

La riscossione dei contributi legali obbligatori verrà fatta nei modi e nella misura stabiliti dalla legge e dal Ministero delle corporazioni.

I contributi volontari verranno fissati dal Consiglio nazionale e approvati dall'assemblea generale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo.

La Giunta esecutiva deciderà i metodi di riscossione dei contributi volontari.

Art. 67.

I contributi degli enti, istituti, Associazioni aderenti, verranno, caso per caso, decisi nella convenzione di adesione di cui all'art. 4 e verranno versati direttamente alla cassa della Confederazione.

TITOLO VIII.

Delle adunate, congressi e convegni.

Art. 68.

Le manifestazioni collettive degli agricoltori iscritti ai Sindacati fascisti non possono avvenire che con la approvazione preventiva degli organi sindacali.

Qualunque manifestazione collettiva fatta dagli agricoltori senza i prescritti consensi non potrà avere appoggio dalla Confederazione e potrà provocare provvedimenti disciplinari verso i singoli, verso le Organizzazioni a norma degli statuti.

Art. 69.

I Sindacati non possono chiamare ad adunate, Congressi, Convegni, ecc., gli agricoltori senza il consenso della loro Federazione.

Le Federazioni possono convocare in adunate soltanto gli agricoltori della loro Provincia e debbono dare preventivo avviso della convocazione alla Confederazione nazionale fornendo tutte le notizie relative alle modalità ed agli scopi della adunata. La Confederazione può vietare l'adunata con deliberazione motivata dalla Giunta esecutiva.

Alle medesime norme debbono sottostare le Associazioni, enti, istituti, ecc., aderenti, come all'art. 4, quando non si tratti di adunanza dei soli loro soci o aderenti.

Art. 70.

Per deliberazione della Giunta esecutiva, su proposta della presidenza e su proposta delle Federazioni provinciali e di Organizzazioni nazionali aderenti, saranno convocati Congressi, Convegni di agricoltori nei quali saranno discusse questioni interessanti, tutta o in notevole parte, la massa organizzata, e pronunciati i voti degli agricoltori sulle questioni stesse.

Art. 71.

La Giunta esecutiva, deliberando le convocazioni di un Congresso o Convegno, preciserà gli argomenti da porsi in discussione e determinerà la data ed il luogo della riunione.

Art. 72.

Ai Congressi o Convegni potranno intervenire tutti gli iscritti ai Sindacati, Associazioni, enti o istituti formanti la Confederazione.

La Presidenza, sentite le Organizzazioni più direttamente interessate, nominerà i relatori che potranno essere scelti fra le persone competenti anche fuori dell'organismo della Confederazione.

Di ciascun Congresso o Convegno deve essere pubblicata una relazione comprendente le relazioni, la discussione e i voti.

Art. 73.

E' obbligo della Presidenza di invitare ai Congressi o Convegni il Ministero delle corporazioni e la rappresentanza di quelle Confederazioni che avessero speciale interesse a seguire le discussioni sugli argomenti per i quali il Congresso o Convegno è stato indetto.

TITOLO IX.

Modificazioni allo statuto.

Art. 74.

Questo statuto potrà essere modificato dalla assemblea dei delegati in adunanza convocata regolarmente 15 giorni prima di quello fissato per il raduno. Le modificazioni debbono essere completamente e chiaramente indicate nell'ordine del giorno.

Le modificazioni allo statuto non possono essere sottoposte alla assemblea se prima non sono state presentate alla Giunta di vigilanza e al Consiglio nazionale.

Questi organi debbono esprimere i loro pareri motivati sulle modificazioni e tali pareri debbono essere allegati all'ordine del giorno.

Le modificazioni non sono valide se non siano approvate a norma di legge.

TITOLO X.

Disposizioni transitorie.

Art. 75.

Nel periodo di costituzione e per la durata della carica del presidente, calcolati dalla data di approvazione di questo statuto da parte del Consiglio nazionale provvisorio, valgono le seguenti disposizioni transitorie.

Art. 76.

Il presidente della Confederazione è nominato da S. E. il Ministro per le corporazioni e resta in carica tre anni.

Il presidente, nel tempo fra il riconoscimento giuridico della Confederazione e la effettiva riscossione dei contributi legali, potrà assumere obbligazioni che impegnino legalmente la Confederazione, nei limiti necessari a far fronte alle spese di impianto e funzionamento della Organizzazione.

Art. 77.

Il presidente nomina 76 fiduciari, uno per ciascuna Provincia, i quali hanno funzione e titolo di presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori; nomina il presidente e due membri della Commissione di finanza.

Art. 78.

I 76 presidenti delle Federazioni provinciali, i tre componenti la Commissione di finanza, più 31 persone nominate dal presidente, fra le quali debbono essere i rappresentanti dei maggiori organismi aderenti, costituiscono il Consiglio nazionale.

Art. 79.

Il presidente, fra i membri del Consiglio nazionale nomina 5 vice-presidenti, di cui uno per l'Italia Settentrionale, uno per la Centrale e uno per la Meridionale e le Isole, e nomina altre 20 persone fra le quali i rappresentanti dei maggiori organismi aderenti.

Queste 25 persone formano la Giunta esecutiva.

Art. 80.

Le nomine fatte dal presidente saranno da questo immediatamente comunicate a S. E. il Ministro per le corporazioni che potrà chiedere o fare direttamente sostituzione di nomi e che provvederà a norma di legge; indi il presidente comunicherà direttamente a ciascun eletto la nomina, e da quel momento gli organi confederali sono costituiti.

Nel caso di non accettazione della nomina, di dimissioni o di vacanza di un seggio per qualsiasi altra causa, il presidente provvederà di sua autorità alla sostituzione; potrà anche, sentita la Giunta esecutiva, destituire con lettera motivata uno degli eletti e sostituirlo con altro, salva sempre la approvazione a norma di legge e del presente statuto.

Art. 81.

Il Consiglio nazionale, la Giunta esecutiva e la Commissione di finanza così nominati e costituiti hanno le funzioni indicate per detti organi da questo statuto e le compiono con pieni poteri disciplinari, politici ed economici.

Art. 82.

Le attività e passività della gestione commissariale, prima della F.I.S.A.F., poi della Confederazione, sono assunte dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori previa formazione del bilancio di chiusura accompagnato da documentazione.

Art. 83.

Finchè non sono regolarmente compilate e pubblicate le matricole di cui all'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, la riscossione dei contributi e la determinazione del numero di voti spettanti ai rappresentanti verranno fatte secondo le norme indicate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 84.

La Giunta esecutiva di cui all'art. 79 di questo statuto, è autorizzata a portare allo statuto stesso, senza bisogno di convocare l'assemblea dei delegati o il Consiglio nazionale, quelle modificazioni che venissero suggerite o ordinate dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Elenco delle Federazioni provinciali e dei Sindacati cui è concesso il riconoscimento.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Alessandria:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Ancona:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Arezzo:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Ascoli:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bari:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.

2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bergamo:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bologna:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Brescia:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cagliari:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Campobasso:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Catania:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Carrara:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Caserta:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Catanzaro:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cosenza:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Chieti:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Como:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cremona:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cuneo:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Ferrara:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Firenze:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Foggia:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Forlì:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Genova:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Girgenti:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Grosseto:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Lecce:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Livorno:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Lucca:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Macerata:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Messina:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Milano:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Modena:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Novara:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Padova:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Palermo:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.

2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Parma:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Pavia:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Perugia:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Pesaro Urbino:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Piacenza:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Pisa:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Potenza:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Ravenna:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Reggio Calabria:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Reggio Emilia:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Roma:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Rovigo:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Salerno:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Siena:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Siracusa:
1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Spezia:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Taranto:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Teramo:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Torino:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Trapani:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Trento.

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Treviso:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Udine.

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Venezia:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Verona:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Vicenza:

1. Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2. Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3. Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2135.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1825.

Approvazione del nuovo statuto del Comitato nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il D. L. 12 luglio 1917 n. 1192 che eresse in Ente Morale il Comitato nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana e ne approvò il relativo statuto;

Veduta la domanda in data 15 febbraio 1926 con la quale il Presidente del Comitato suddetto chiede che lo statuto sia modificato in conformità dello schema approvato per referendum dai soci;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abrogato lo statuto del Comitato nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana, già approvato col predetto D. L. 12 luglio 1917 n. 1192, ed è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 19. — COOP

Statuto del Comitato nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana.

I. — Fondazione e scopo.

Art. 1.

Il Comitato nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana, eretto in ente morale con sede in Milano, ha per iscopo di associare e sviluppare le forze scientifiche italiane pel maggior incremento dell'industria e dell'economia nazionale.

Art. 2.

Il Comitato si propone di raggiungere il suo intento nei seguenti modi:

a) con l'assistere del proprio consiglio le nuove meritevoli iniziative industriali ed agricole;

b) col promuovere la necessaria istruzione professionale di ogni grado;

c) col promuovere lo sviluppo di laboratori scientifici e tecnici e coll'indirizzarne i lavori ai problemi relativi alle varie industrie, comprese quelle agricole;

d) coll'intraprendere le pubblicazioni atte a formare una rinnovata coscienza nazionale, sia dei maggiori problemi dell'industria, sia della necessità di un armonico coordinamento con essi delle ricerche scientifiche.

II. — Dei soci, loro diritti e contribuzioni.

Art. 3.

Possono essere soci del Comitato in numero illimitato:

a) tutti gli italiani che si interessano allo sviluppo e all'incremento tecnico-scientifico dell'industria e dell'agricoltura;

b) le ditte e società industriali e commerciali italiane;

c) le associazioni o corporazioni tecniche, scientifiche ed economiche e le pubbliche Amministrazioni italiane.

Ciascun socio delle categorie *b*) e *c*) partecipa al funzionamento del Comitato mediante un delegato il cui nome sia stato notificato alla presidenza del Comitato.

Art. 4.

Le persone o gli enti, che desiderano diventare soci del Comitato, devono presentare domanda alla Presidenza. Il Consiglio direttivo decide sulle domande di ammissione.

Art. 5.

I soci personalmente (cat. *a*) o mediante loro delegati (cat. *b* e *c*), hanno diritto di intervenire alle adunanze generali.

Essi ricevono gratuitamente le pubblicazioni sociali.

Art. 6.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali nelle seguenti somme annue:

L. 20 per i soci della categoria *a*)
» 100 » » » » *b*)
» 200 » » » » *c*)

Art. 7.

L'impegno dei soci si intende continuativo. I soci che intendessero cessare di far parte del Comitato nazionale, devono presentare le loro dimissioni per iscritto alla Presidenza non oltre il terzo trimestre dell'anno in corso. Le dimissioni avranno valore col principio dell'anno sociale successivo.

III. — Amministrazione - Cariche.

Art. 8.

Il Comitato è retto da un Consiglio direttivo costituito da:

a) il presidente;

b) due vice-presidenti;

c) dodici consiglieri;

d) il tesoriere;

e) il segretario della presidenza.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo, eccezion fatta per uno dei vice presidenti e per sei dei consiglieri, i quali verranno designati dal Comitato scientifico della Società per il progresso delle scienze, è eletto con votazione generale dei soci, secondo le norme da fissarsi dal regolamento.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di aggregarsi quelle persone appartenenti o no al Comitato, la cui opera sia ritenuta utile a proseguire determinate indagini od a raggiungere scopi speciali.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è assistito da un segretario generale, coadiuvato da quegli altri impiegati che si ritengono necessari. Il segretario generale e gli altri impiegati sono retribuiti. Essi costituiscono la Segreteria generale del Comitato, che è alle dirette dipendenze della Presidenza.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo ha l'amministrazione del Comitato; ne stabilisce l'indirizzo tecnico e scientifico; determina l'ordine dei lavori del Comitato; stabilisce le manifestazioni sociali; amministra i fondi e ne cura la erogazione; redige

i bilanci annuali; nomina il segretario generale e gli altri impiegati della segreteria e ne stabilisce le attribuzioni e gli emolumenti; cura le pubblicazioni di cui all'articolo 2 lettera *d*) e degli altri atti sociali, promuove e sviluppa tutte le iniziative e prende i provvedimenti necessari al conseguimento degli scopi del Comitato; ne convoca le assemblee generali.

Il Consiglio direttivo potrà delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al segretario generale.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo può, dietro proposta della Presidenza, e coi voti della maggioranza dei suoi componenti, escludere dal Comitato quei soci che non siano in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 14.

Il presidente, e in sua sostituzione uno dei vice-presidenti, ha la rappresentanza del Comitato nazionale.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo si riunirà, ordinariamente in Milano, dietro convocazione del presidente tutte le volte che questi lo creda opportuno o che almeno cinque membri del Consiglio ne facciano richiesta.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando intervenga almeno un terzo dei membri.

Qualora il numero degli intervenuti sia minore di un terzo, le deliberazioni prese dovranno essere comunicate per iscritto ai membri assenti per la ratifica. Tali deliberazioni si riterranno approvate quando raccolgano la maggioranza dei votanti, e il numero complessivo di essi, di presenza o per lettera, raggiunga un terzo del numero dei membri.

Ognuno dei componenti dispone di un voto ed a parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

IV. — Adunanze del Comitato nazionale.

Art. 16.

L'anno sociale decorre dal 1° aprile al 31 marzo. Il Comitato si riunisce in assemblea ordinaria nei mesi di maggio o giugno d'ogni anno dietro convocazione della Presidenza. Può anche essere convocato in assemblea straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo creda opportuno o un gruppo di almeno cinquanta soci ne presenti domanda motivata alla Presidenza.

Art. 17.

Le assemblee del Comitato si tengono di regola a Milano, ma possono anche, per deliberazione del Consiglio direttivo, essere riunite in altre città.

Art. 18.

Le assemblee ordinarie e straordinarie del Comitato sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 19.

Nell'assemblea ordinaria il Consiglio direttivo presenta il rendiconto della gestione finanziaria dell'anno antecedente, accompagnato da una relazione morale dell'attività sociale. Il rendiconto deve essere corredato dal rapporto dei revisori.

L'assemblea discute e delibera sul rendiconto e nomina tre revisori per l'esame dei conti per l'esercizio successivo.

Art. 20.

Nelle assemblee del Comitato ciascun socio dispone di un voto; le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti e le elezioni si fanno a maggioranza relativa.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo può deliberare di richiedere il voto dei soci su talune questioni seguendo il sistema della votazione generale mediante schede scritte; anche in tal caso l'approvazione è ottenuta colla semplice maggioranza dei votanti.

V. — Modificazioni dello statuto - Scioglimento del Comitato.

Art. 22.

Le modificazioni al presente statuto dovranno proporsi dal Consiglio direttivo all'assemblea diramandole ai soci unitamente all'avviso di convocazione e ad apposita scheda di votazione. I soci scriveranno in tale scheda la dichiarazione « sì » o « no » apponendovi la loro firma e la consegneranno agli scrutatori in assemblea oppure la spediranno alla Presidenza del Comitato; non si terrà conto di quelle pervenute alla sede del Comitato dopo l'assemblea.

Sono approvate le modificazioni per cui abbia votato « sì » un numero di soci non inferiore ai due terzi dei votanti. Le modificazioni votate dai soci saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione, chiedendone l'approvazione per decreto Reale.

Art. 23.

Lo scioglimento eventuale del Comitato deve essere sottoposto a votazione generale e riportare la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Avvenuta, con esito favorevole ad uno scioglimento, la votazione precedente, le modalità della liquidazione e l'assegno delle attività saranno deliberati in assemblea generale a semplice maggioranza.

Art. 24.

Un regolamento elaborato dal Consiglio direttivo disciplinerà l'applicazione delle varie disposizioni dello statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2136.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1829.

Emissione di un francobollo speciale espresso da L. 1.25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, che eleva a L. 1.25 il diritto di recapito per espresso;
Riconosciuto opportuno di emettere il corrispondente francobollo espresso da L. 1.25;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo speciale da L. 1.25, da servire pel pagamento anticipato del diritto di recapito degli oggetti inviati per espresso nell'interno del Regno.

Art. 2.

Il francobollo espresso da L. 1.25 è di formato rettangolare, stampato a sistema tipografico su carta bianca recante, in filigrana, coroncine Reali.
La vignetta del francobollo misura millimetri 22 in altezza e millimetri 38 in larghezza (esclusi i margini in bianco), ed è stampata in color bleu turchino.
Essa, racchiusa in semplice cornicetta lineare, comprende:
a) nella parte sinistra un medaglione ovale contenente la Nostra Sovrana Effige a capo scoperto, in piccola tenuta da generale, in posizione di fronte al riguardante;
b) nella restante parte: *superiormente,* la leggenda « Poste Italiane » e lo Scudo Sabaudo; *nel settore centrale,* la parola « Espresso »; *inferiormente,* il valore « Lire 1.25 ».
Il fondo della vignetta, a fine tratteggio perpendicolare, è traversato da quattro rami di alloro situati pure perpendicolarmente ad eguale distanza fra di essi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 23. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1926.
Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale, fra gli altri, venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Firenze il signor Asso Piero;
Ritenuto che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 21 ottobre 1926;

Decreta:

Con effetto dal 21 ottobre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Asso Piero a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1926.
Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne, fra gli altri, autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze il sig. Del Vecchio Mario fu Federico;
Ritenuto che detto agente di cambio ha rassegnato le proprie dimissioni in data 19 ottobre 1926;

Decreta:

Con effetto del 19 ottobre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al sig. Del Vecchio Mario fu Federico, a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 31 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1926.
Revoca di agente di cambio in soprannumero e del relativo rappresentante presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 22 settembre 1925, col quale venne, fra gli altri, autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino il sig. Cibrario Ippolito di Luigi;
Ritenuto che detto agente di cambio ha rassegnato le proprie dimissioni in data 13 ottobre 1926;

Decreta:

Con effetto dal 13 ottobre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al sig. Cibrario Ippolito di Luigi a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, restando di conseguenza altresì revocata dalla data medesima la nomina del sig. Spolveretti Antonio a rappresentante dell'agente di cambio predetto conferita col decreto Ministeriale 26 gennaio 1926.

Roma, addì 2 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1926.
Revoca di agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 4 settembre 1925, 7 settembre 1925 e 22 settembre 1925, coi quali vennero, fra gli altri, autoriz-

zati a continuare nell'esercizio professionale quale agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, i signori Bolchini Alessandro, Diena Arturo, Minoletti Stefano e Martinenghi Luigi;

Ritenuto che i predetti agenti di cambio hanno rassegnato le loro dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal giorno a fianco di ciascuno indicato, è revocata l'autorizzazione concessa ai seguenti signori a continuare nell'esercizio professionale quali agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino:

Bolchini Alessandro dall'8 ottobre 1926;
Diena Arturo dal 20 ottobre 1926;
Minoletti Stefano dal 20 ottobre 1926;
Martinenghi Luigi dal 21 ottobre 1926.

Roma, addì 2 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1926.
Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale venne, fra gli altri, autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino il signor Di Monale Giuseppe;

Ritenuto che detto agente di cambio si è reso insolvente;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 27 ottobre 1926 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Di Monale Giuseppe a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 2 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 15 luglio 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Lamamocogno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il R. decreto 18 aprile 1926, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Lamamocogno;

Ritenuto che le cause, che dettero luogo allo scioglimento, per quanto attenuate, sussistono ancora, e che il Commissario straordinario non ha ancora condotto a termine la sistemazione finanziaria del Comune e quella di alcuni importanti servizi pubblici;

Visto l'art. 323 della legge comunale e provinciale e l'articolo 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lamamocogno è prorogato di mesi tre.

Modena, addì 15 luglio 1926.

Il Prefetto: LOPS.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato al Parlamento il disegno di legge per la convalidazione del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1653, riguardante la cessione gratuita al comune di Corato di materiale di puntellamento.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di polizia veterinaria n. 2 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerata l'esistenza della peste bovina in Palestina;

Riconosciuta la opportunità di adottare provvedimenti per la difesa del patrimonio zootecnico nazionale contro il pericolo della importazione della epizoozia;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n 636, ed il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° gennaio 1923;

Ordina:

E' vietata, fino a nuova disposizione, la importazione nel Regno dei ruminanti e suini, dei loro prodotti ed avanzi che non si trovino nelle condizioni volute dall'art. 11 dell'ordinanza 1° gennaio 1923, dei foraggi e della paglia provenienti dalla Palestina.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 30 ottobre 1926

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 6 novembre 1926.

Francia	77.45	New York	23.442
Svizzera	452.31	Dollaro Canadese	23.49
Londra	113.588	Oro	452.32
Olanda	9.3925	Belgrado	41.25
Spagna	353.75	Budapest (pengö)	0.0328
Belgio	3.255	Albania (Franco oro)	4.50
Berlino (Marco oro)	5.5725	Norvegia	5.84
Vienna (Schillinge)	3.30	Polonia (Sloty)	—
Praga	69.25	Rendita 3,50 %	66.225
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	120.65	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	21.705	Consolidato 5 %	86.25
Peso Argentino carta	9.55	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	252194	Confraternita di S. Giovanni Battista in Monte Castrilli (Perugia), libera . . . . L.	70 —
»	334147	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	3.50
»	419271	Intestata come la precedente, libera . . . . »	7 —
»	450095	Buschetti Dolores fu Alfonso, nubile, dom. a Torino . . . »	157 50
Cons. 5 %	106177	Rago Elisa di Raffaele-Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Salerno . . . . »	200 —
»	109776	Rago Elisa di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Salerno . . . . »	350 —
»	93089	Tiscione Adelaide fu Pasquale, nubile, dom. a New York . . »	500 —
Cons. 5 % vecchio	1237857 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bordin Maria e Fulgenzio di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Susa (Torino) . . . . » per l'usufrutto; Ancelin Maria Michela fu Giovanni Pietro, ved. Burdin.	60 —
Cons. 5 %	139856	Patronato scolastico di Albuzzano (Pavia) . . . . . . »	60 —
Cons. 5 % vecchio	1271335	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S Giacomo in Gavi (Alessandria) . . . . »	80 —
3.50 %	530427	Soluri Emma fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Maisetta Marianna di Gennaro, ved di Soluri Giuseppe fu Saverio, dom. in Gimigliano (Catanzaro) . . . . . »	119 —
»	775111	Soluri Emma fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Maisetta Gennaro fu Raffaele, dom in Gimigliano (Catanzaro) . . . . »	38.50
»	36063	Cappellania Colombo in S. Domenico di Legnano provincia di Milano . . . . »	700 —
Cons. 5 % vecchio	780235 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Falco Biagio fu Francesco-Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Viggiano Isabella fu Vincenzo, dom. a Torraca (Salerno) . . . . » per l'usufrutto: Viggiano Isabella fu Vincenzo, ved Falco, ecc.	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	19608	Pulignani Roberto fu Nazareno, dom. al Panama . . . . L.	60 —
»	229285 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Giacchetti Carolina fu Gaetano . . . . . » per la proprietà: Cioffi Maria di Vincenzo, moglie di Gaetano Camerino fu Gaetano, dom. a Salerno.	635 —
»	249754	Marzaroli Angiolina fu Francesco, nubile, dom. a Calendasco (Piacenza) vincolata . . . . »	170 —
P. N. 4.50 %	12611	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	45 —
Cons. 5 %	15440 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ternavasio Gabriella di Antonio, moglie di Zola Angelo fu Clementino, dom. a Roma . . . . » per l'usufrutto: Ternavisio Antonio fu Bartolomeo.	100 —
»	15441 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ternavasio Adele di Antonio, nubile dom. in Udine . . . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	255 —
3.50 %	163697	Curazia di II porzione nella Cattedrale di Ceneda di Vittorio (Treviso) . . . . »	52.50
Cons. 5 %	396794	Mainardi Luisa di Francesco, ved. di Ferrari Rodolfo, dom. a San Remo (Imperia), vincolata . . . . »	35 —
3.50 %	795838	Girardi Annina fu Pietro, moglie di Luigi Gaetano, dom. a Marigliano (Caserta), vincolata . . . . »	196 —
Cons. 5 %	11519	Rugge Luigi del fu Luigi, vincolata . . . . »	35 —
3.50 %	479457	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . »	171.50
»	151717	Intestata come la precedente . . . . »	49 —
»	163636	Intestata come la precedente . . . . »	59.50
»	184968	Parrocchia di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . »	14 —
»	193693	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . »	17.50
»	200698	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	589779	Intestata come la precedente . . . . »	175 —
»	488181	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	62405	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo . . . . »	14 —
»	62529	Parrocchia di S. Giovanni Battista in Verolengo . . . . »	7 —
»	62528	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
»	80507	Intestata come la precedente . . . . »	28 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	80711	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo . L.	294 —
»	85269	Beneficio Parrocchiale di Verolengo (Torino) . . . . . »	3.50
»	89663	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista di Verolengo (Torino) . . . . »	35 —
Cons. 5 %	389162	Intestata come la precedente . . . . »	290 —
»	381493	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
3.50 %	93121	Altare del SS. Rosario amministrato dalla Compagnia del SS. Sacramento eretto nella chiesa Parrocchiale di Verolengo . . »	21 —
»	127119	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . . . »	31.50
»	10737	Compagnia del SS. Sacramento di Verolengo (Torino) per l'altare del Rosario eretto nella Parrocchiale di detto luogo . . »	42 —
»	636305	Compagnia del SS. Sacramento di Verolengo (Torino) . . . »	14 —
»	563364	Intestata come la precedente . . . . »	66.50
»	542536	Intestata come la precedente . . . . »	157.50
»	62404	Compagnia del SS. Sacramento del Rosario eretta in Verolengo. »	21 —
3.50 % (1902)	8837	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . »	14 —
3.50 %	807669 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Colli Laura fu Francesco, ved. di Grimaud Federico, dom. a Torino . . . . »	500.50
		per la proprietà: Raimondo Ermenegilda di Felice, moglie di Fincsi Ulderico, dom. a Roma.	
»	807670 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . »	500.50
		per la proprietà: Raimondo Ines di Felice, moglie di Pavoni Alessandro, dom. a Tripoli.	
3.50 % (1902)	16283 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Atena (Salerno) . . . . . . »	553 —
		per l'usufrutto: Di Marco D. Nicola fu Giuseppe.	
»	16296 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Atena Lucana (Salerno) . . . . »	308 —
		per l'usufrutto: sac. Mango Lucantonio fu Giuseppe.	
Cons. 5 %	212438	Targioni Bice fu Francesco, moglie di Bordoni Tito, dom. a Firenze, vincolata . . . . »	1320 —

Roma, 30 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	83691	65 —	Pandolfini Clotilde fu Giacomo, moglie di *Palleroni* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.	Pandolfini Clotilde fu Giacomo, moglie di *Pallaroni* Giovanni, dom. a Palermo, vincolata.
Buono Tesoro novennale 1ª serie.	1038	Cap. 500 —	Mowinckel Maria fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Pinchart *Carlotta-Paola* di Emilio, ved. Mowinckel.	Mowinckel Maria fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Pinchart *Paola-Carlotta* di Emilio, ved. Mowinckel.
Buono Tesoro settennale 2ª serie.	244	Cap. 10,000 —	Mowinckel Maria-Paola fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre *Carlotta* Pinchart fu Emilio, ved. Mowinckel.	Mowinckel Maria-Paola fu Augusto, minore ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	206523	5,300 —	Sperati *Carlito* di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lu (Alessandria); con usuf. vital. a Sperati *Enrico* fu Giovanni, dom. a Lu (Alessandria).	Sperati *Carlo Felice* di *Natalino Enrico*, minore, ecc. come contro; con usuf. vital. a Sperati *Natalino-Enrico* fu Giovanni, dom. a Lu (Alessandria).
»	206524	5,300 —	Sperati *Piero* di *Enrico*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Sperati *Pietro o Piero* di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	766197	682.50	Sperati Carlo Felice di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Sperati Carlo Felice di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro.
»	766198	682.50	Sperati *Pier Luigi* di Enrico, minore ecc. come la precedente.	Sperati *Pietro o Pier Luigi* di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	172302 196293 196297	1,050 — 260 — 45 —	Sperati Carlo di *Natale-Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano; l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natale-Enrico* fu Giovanni.	Sperati Carlo di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro; l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natalino-Enrico* fu Giovanni.
» » »	172303 196292 196296	1,050 — 260 — 45 —	Sperati Pietro di *Natale-Enrico*, minore ecc. come la precedente, l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natale-Enrico* fu Giovanni.	Sperati Pietro di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro; con usuf. vital a Sperati *Natalino-Enrico* fu Giovanni.
» »	64257 321939	35 — 20 —	Glorioso Iolanda fu *Stanislao*, minore sotto la p. p. della madre Carini Maria Stella, ved. di Glorioso *Stanislao*, dom. a Polizzi Generosa (Palermo).	Glorioso Iolanda fu *Francesco-Paolo-Stanislao*, minore sotto la p p. della madre Carini Maria Stella, ved. di Glorioso *Francesco Paolo Stanislao*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	713908	119 —	Isaia Giacomo *Maria Francesco* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Dronero (Cuneo).	Isaia Giacomo-*Chioffredo Mario* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	289640	675 —	Figliolia Michele, Anna e Chiara fu Celestino, *le ultime due* minori sotto la p. p. della madre Fiore Adelaide fu Domenico, ved. Figliolia Celestino, dom. a Foggia.	Figliolia Michele, Anna e Chiara fu Celestino, *minori* ecc. come contro.
3.50 %	754167	35 —	Denaro Alfio, Denaro Archita, Denaro Carmela fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Di Marzio Salomè* vedova di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta); con usuf. vital. a *Di Marzio Salomè* di Raffaele, ved. di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta).	Denaro Alfio, Denaro Archita, Denaro Carmela fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Di Marzo Maria-Salomè* vedova di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta); con usuf. vit. a *Di Marzo Maria-Salomè* di Raffaele, ved. di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta).
»	754168	35 —		
»	754169	35 —		
»	801674	290.50	Puzio *Maria* fu *Giuseppe*, moglie di Perrucci Matteo di Vincenzo, dom. a Foggia.	Puzio *Maria-Teresa* fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
»	337599	140 —	Scaiella Francesca di *Paolo* nubile, dom. a Tricarico (Potenza).	Scaiella Francesca di *Francesco-Paolo*, nubile, dom. a Tricarico (Potenza).
Cons. 5%	67763	2,085 —	De Franchi Carlo fu Agostino, dom. a San Pier d'Arena (Genova); con usuf. vitalizio a De Franchi Innocenza Adele fu Agostino, *inabilitata sotto la curatela del marito Fenaroli Carlo di Ernesto*, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a De Franchi Innocenza Adele fu Agostino, *moglie di Fenaroli Carlo di Ernesto, inabilitata sotto la curatela di Antonio, vulgo Guido Storace*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (*Elenco n.* 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 340 — Data della ricevuta: 1° settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Carlozzi Giovannicola per conto di Del Vecchio Gilda — Titoli del debito pubblico: al portatore 16 — Ammontare della rendita: L. 1750 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti di insegnanti titolari di disegno presso le Regie scuole industriali di Reggio Emilia e di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

1° disegno di ornato e geometrico nella sezione femminile della Regia scuola di avviamento di Reggio Emilia;

2° disegno geometrico e professionale nella Regia scuola di avviamento annessa al Regio istituto industriale di Fermo.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati nel grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre il caro-viveri e la proseguono nel grado 9° come da tabella annessa al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di avviamento ed i laboratori-scuola.

Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale industria e miniere). - Insegnamento industriale - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di abilitazione all'insegnamento artistico nelle Regie scuole industriali o abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie o normali o diploma di perito industriale solo per il concorso nell'Istituto di Fermo. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certifi-

cati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari di Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 28 settembre 1926.

p. Il Ministro: ITALO BALBO.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Corso d'istruzione premilitare di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano o d'idrovolante.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 141, che istituisce i corsi premilitari di pilotaggio aereo;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso d'istruzione premilitare di pilotaggio per i giovani che, avendo i requisiti di cui all'articolo seguente, intendano conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano o d'idrovolante, per potere, durante la prestazione di servizio militare in base agli obblighi di leva, aspirare alla nomina di sottotenente di complemento o di sergente nella Regia aeronautica (ruolo combattente).

Il corso sarà svolto, per apparecchi terrestri presso le scuole di Cameri, Sesto S. Giovanni, Ponte S. Pietro e per gli apparecchi idro presso le scuole di Passignano e Portorose.

Art. 2.

Al corso stesso possono essere ammessi i giovani di nazionalità italiana i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano obblighi di leva con ferma normale;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 19° alla data del presente manifesto;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei alla navigazione aerea;

d) abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;

e) posseggano almeno il certificato di licenza elementare o di maturità ovvero di ammissione ad una scuola media, di grado inferiore.

I giovani che siano in possesso del diploma di licenza di una scuola media di grado superiore, governativa o pareggiata, o anche soltanto del certificato di passaggio all'ultimo anno di corso di una di dette scuole, o che vengano in possesso di tali titoli di studio prima che sia effettuata la loro chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, potranno, all'atto della chiamata stessa, essere incorporati come allievi ufficiali di complemento nella Regia aeronautica.

Quelli invece che posseggono un titolo di studio inferiore a quello ora detto, all'atto della loro chiamata alle armi potranno essere incorporati nella Regia aeronautica soltanto come allievi sergenti.

Art. 3.

Gli aspiranti all'ammissione al corso d'istruzione premilitare di pilotaggio aereo, che si trovino nelle condizioni riportate nel precedente articolo, debbono far pervenire regolare domanda in carta da bollo da L. 3 direttamente al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole) non oltre il 1° settembre 1926 corredandola dei seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;

b) certificato di nascita, debitamente legalizzato;

c) certificato di buona costituzione fisica, rilasciato dal medico condotto della loro abituale residenza, e pei giovani che risiedono nelle città, sedi di comando di Distretto militare, una dichiarazione di idoneità fisica rilasciata dallo stesso comando in seguito a regolare visita medica, eseguita da un ufficiale medico;

d) certificato penale di data non anteriore a 3 mesi dal termine fissato per la presentazione della domanda, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale e politica, di data posteriore a quella del certificato penale, rilasciato dal capo del Comune dove l'aspirante ha il domicilio o la residenza abituale, vidimato dal Prefetto o Sottoprefetto;

f) certificato di stato civile, da cui risulti che l'aspirante è celibe;

g) atto di consenso del padre, o, in mancanza, della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore;

h) titolo di studio di cui al precedente articolo;

i) dichiarazione di rinuncia — confermata da chi esercita la patria potestà o la tutela — a far valere qualunque titolo a ferma ridotta o a ferma abbreviata che possa sorgere in loro favore prima del concorso alla leva della loro classe o durante la prestazione del servizio militare.

Nella domanda gli aspiranti potranno indicare il Campo scuola nel quale preferirebbero frequentare il corso.

Art. 4.

Prima dell'inizio del corso d'istruzione premilitare, gli aspiranti saranno sottoposti ad una visita fisiopsicologica per accertare la loro attitudine fisica.

Contro il risultato della visita fisiopsicologica non è ammesso nessun gravame.

Art. 5.

Per recarsi dal luogo della loro abituale residenza ai gabinetti fisiopsicologici e proseguire, se dichiarati idonei, fino ai Campi scuola, o fare, in caso contrario, ritorno alla loro residenza, gli aspiranti usufruiranno, pei viaggi in ferrovia, della tariffa militare, mediante scontrino in terza classe; o di seconda classe, qualora trattisi di aspiranti che posseggano la licenza di una scuola media di grado superiore o il passaggio all'ultimo anno di corso di una delle scuole stesse.

Gli aspiranti stessi avranno inoltre diritto:

a) al rimborso, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, delle anzidette spese di viaggio, nonchè di quelle incorse pei viaggi per via ordinaria dalla loro residenza alla più vicina stazione ferroviaria e viceversa;

b) ad una diaria di L. 30 a cominciare dal giorno della partenza dalla propria residenza per raggiungere il gabinetto fisiopsicologico designato dal Ministero fino al giorno dell'arrivo al Campo scuola, e, per i non idonei, fino al giorno successivo a quello in cui viene loro comunicato l'esito negativo della visita fisiopsicologica.

L'indennità di cui si tratta viene corrisposta soltanto per i giorni necessari al viaggio.

Art. 6.

Il corso premilitare di pilotaggio aereo avrà la durata di 11 mesi; al termine di esso gli allievi, che avranno compiute 50 ore di volo e superato le prescritte prove, riceveranno il brevetto di pilota di aeroplano o d'idrovolante.

Durante il corso gli allievi vestiranno l'abito borghese, ma porteranno uno speciale distintivo. L'Amministrazione aeronautica provvederà a fornire gli allievi piloti dei necessari indumenti di volo.

Art. 7.

Gli allievi ammessi al corso premilitare di pilotaggio aereo riceveranno, durante il tempo di effettiva permanenza al corso stesso, il vitto e l'alloggio, nonchè un'indennità speciale mensile di L. 100. Per gli aspiranti che posseggono la licenza di una scuola media di grado superiore o il passaggio all'ultimo anno di corso di una delle scuole stesse, tale indennità sarà di L. 150. Essi inoltre usufruiranno della tariffa militare nei viaggi ferroviari da compiere in seguito a regolare permesso, in seconda classe, o in terza classe, in conformità dei casi specificati nell'art. 5.

Art. 8.

In caso d'infortuni avvenuti per causa violenta in occasione del volo, sarà corrisposto il seguente indennizzo:

L. 45,000 in caso di morte agli eredi;

L. 55,000 in caso d'invalidità permanente assoluta all'allievo, che s'intenderanno ridotte in caso d'invalidità permanente parziale secondo le percentuali indicate nell'art. 9 del regolamento 13 marzo 1914, n. 141 per l'esecuzione della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro (testo unico 31 gennaio 1904, n. 51).

L. 25 al giorno in caso d'invalidità temporanea assoluta.

In caso d'infermità non proveniente da infortunio di volo, gli allievi avranno diritto alla cura gratuita per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 9.

Ultimato il corso, gli allievi, la cui classe di leva non sia ancora stata chiamata alle armi, saranno licenziati; quelli dichiarati idonei potranno però chiedere di essere subito incorporati, anticipando così la prestazione del servizio di leva cui sono tenuti, ovvero saranno incorporati al tempo della chiamata alle armi della loro classe, come allievi ufficiali di complemento, o come allievi sergenti della Regia aeronautica. Subito dopo l'incorporazione compiranno un periodo di specializzazione di 20 ore di volo, al termine del quale, se dichiarati idonei, conseguiranno il brevetto di pilota militare di aeroplano o d'idrovolante e saranno nominati rispettivamente sottotenenti di complemento o sergenti, previo parere favorevole di una Commissione nominata dal Ministero dell'aeronautica. I sottotenenti di complemento ed i sergenti così nominati sono tenuti soltanto a compiere la ferma di leva, senza assumere nessun obbligo maggiore. I sergenti potranno però essere ammessi a contrarre la ferma di quattro anni a norma delle vigenti disposizioni a decorrere dal momento della loro incorporazione nella Regia aeronautica.

Ai sottotenenti di complemento vengono corrisposti i seguenti assegni ed indennità:

Stipendio di L. 7000 annue lorde;
Supplemento di servizio attivo L. 1700 annue lorde;
Indennità caro-viveri L. 1200 annue lorde;
Indennità militare L. 2400 annue lorde;
Indennità di volo L. 900 mensili lorde.

Ai sergenti vengono corrisposti i seguenti assegni ed indennità:

Paga giornaliera da L. 7 a 8 lire;
Supplemento servizio attivo, il 10 per cento sulla paga;

Indennità caro-viveri L. 2 al giorno;
Indennità militare L. 360 annue;
Indennità di volo L. 900 mensili lorde.

Art. 10.

I sottotenenti di complemento ed i piloti militari saranno congedati al compimento dei loro obblighi di leva.

I sergenti che avranno contratto la ferma di 4 anni saranno congedati allo scadere della medesima.

Il Ministero dell'aeronautica però potrà, su domanda degli interessati, trattenere in servizio, per una durata di mesi 18, da computarsi al termine degli obblighi di leva, quei sottotenenti di complemento e quei sergenti (ad eccezione dei sergenti che abbiano contratto la ferma di quattro anni) che ne siano ritenuti meritevoli per il complesso delle loro qualità morali e militari, di cultura generale e di abilità al pilotaggio.

I sottotenenti inoltre, potranno essere trattenuti in servizio, su loro domanda per un ulteriore periodo di 12 mesi.

Art. 11.

Al termine degli obblighi di leva, i sottotenenti e i sergenti ove non siano trattenuti in servizio ai sensi del precedente articolo, riceveranno rispettivamente un premio di L. 4000 e di L. 3000.

Tale premio sarà portato rispettivamente a L. 8000 e a L. 6000, qualora essi siano trattenuti in servizio per altri 18 mesi, ed infine rispettivamente a L. 10,000 e a L. 7000 nel caso in cui i sottotenenti restino in servizio per altri 12 mesi ed i sergenti abbiano espletata la ferma di 4 anni.

Art. 12.

Il Ministero si riserva la facoltà di non ammettere al corso d'istruzione premilitare di pilotaggio aereo, indetto col presente manifesto, quei giovani che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse in possesso della necessaria idoneità morale per far parte del corso stesso; nonchè di allontanarne i giovani che vi siano stati ammessi, per ragioni disciplinari o perchè li riconosca non in grado di proseguire il corso medesimo.

Gli ufficiali ed i sottufficiali, a cui sia stato concesso ai termini del precedente articolo 10 di continuare a prestare servizio dopo il compimento degli obblighi di leva, potranno sempre essere congedati d'autorità per ragioni disciplinari; in tal caso, essi avranno diritto di riscuotere il premio stabilito per il periodo di servizio già prestato, giusta il disposto del precedente articolo 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI   *p. Il Ministro:* A. BONZANI.

NB. — Il termine fissato dall'art. 3 del suddetto decreto Ministeriale 17 luglio 1926 è prorogato dal 1° settembre 1926 al 1° marzo 1927. (V. decreto Ministeriale 14 settembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1926, n. 228).

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.   Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.